

E. Igor Mineo
Formazione delle élites urbane nella Sicilia del tardo medioevo: matrimonio e sistemi di successione*

[A stampa in “Quaderni storici”, LXXXVIII (1995), pp. 9-41 – Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Al ricordo di Jolanda e di Franco

I corpi normativi delle città siciliane – elaborati, nella quasi totalità dei casi, nella prima metà del XIV secolo¹ – contengono informazioni, relative ad aspetti fondamentali delle strutture delle società urbane, che attendono di essere vagliate con cura e che meritano, in particolare, un esame attento circa il senso della loro rappresentatività. A noi interessa catturare un aspetto specifico dell’immagine restituita dalle *consuetudines*: in breve, esse contengono una serie di norme regolanti il regime matrimoniale e successorio ispirate coerentemente da un principio di organizzazione della parentela di tipo esplicitamente non agnatzio.

Stando a tali regole, contesti urbani complessi² esprimerebbero in Sicilia, in pieno XIV secolo, apparati di formalizzazione delle dinamiche parentali, e dei meccanismi di riproduzione in particolare, molto diversi da quelli individuabili, non solo attraverso le fonti normative, nelle società cittadine di tradizione comunale³.

Del modello consuetudinario di organizzazione parentale proveremo innanzitutto a descrivere sommariamente i tratti formali, per poi “smontarlo”, in modo da cogliervi i segni di pratiche sociali molto disomogenee, e nelle quali, tuttavia il rilievo di logiche parentali ispirate alla titolarità egualitaria della ricchezza è forte. Il nostro obiettivo è però quello di seguire, attraverso alcuni esempi e in un tempo circoscritto, un processo di alterazione di tali logiche e di darvi significato: e cioè seguire il mutamento, non sempre lineare, dell’equilibrio parentale da un assetto modellato su

* Le abbreviazioni qui adottate vanno sciolte così:

ASP = Archivio di Stato di Palermo

ASSO = “Archivio Storico per la Sicilia Orientale”

BCC = Biblioteca Civica Ursino-Recupero, Catania, *Tabulario di S.Nicola l’Arena*

CRS = *Corporazioni religiose soppresse*

Montaperto = *Archivio Montaperto-S.Elisabetta*

T, Giosafat = *Tabulario di S.Maria Maddalena di Valle Giosafat* (Messina)

T, Malfinò = *Tabulario di S.Maria di Malfinò* (Messina)

T, S.Martino = *Tabulario di S.Martino delle Scale* (Palermo)

¹ È ancora indispensabile V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini delle città di Sicilia*, Palermo 1900, *passim*, da cui traiamo gran parte dei dati relativi al processo di cristallizzazione dei testi, compreso fra il 1299 (Caltagirone) e il 1345 (Catania). Per Messina (*ibidem*, pp.LXV-LXXV) e Palermo (*ibidem*, pp.CLXXXVII-CXC) non si sono conservati i privilegi di conferma. Interventi recenti sul tema della normazione consuetudinaria, sono quelli di M.CARAVALE, *La legislazione statutaria dell’Italia meridionale e della Sicilia*, in *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell’età moderna*, a cura di A.Mattone e M.Tangheroni, Cagliari 1986, pp. 191-211 e A.ROMANO, *Vito La Mantia e le fonti della legislazione cittadina siciliana*, Messina 1993 (*Prefazione* alla ristampa anastatica di V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, *cit.*), in particolare pp.XXVIII-XXXV e LVI-LXXXIII: a quest’ultimo contributo si rinvia per un elenco esauriente della bibliografia sull’argomento.

² In una realtà regionale fortemente urbanizzata le due città maggiori, Palermo e Messina, avevano, tra XIII e XIV secolo, dimensioni demograficamente comparabili con quelle dei maggiori centri dell’Italia centro-settentrionale (alla fine del Duecento, prima della crisi di metà Trecento, si possono ipotizzare livelli di popolazione che oscillano attorno ai 50.000 abitanti per Palermo e 30.000 per Messina), v. S.R.EPSTEIN, *An Island for itself. Economic development and social change in late medieval history*, Cambridge 1992, pp.55, 71; cfr.anche M.GINATEMPO-L.SANDRI, *L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento*, Firenze 1990, pp.177-180.

³ Cfr., insieme alla vecchia messa a punto giuridico-formale di A.LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano 1899, pp.259ss., soprattutto P.CAMMAROSANO, *Les structures familiales dans les villes de l’Italie communale. XII-XIV siècles*, in *Famille et parenté dans l’Occident médiéval. Actes du colloque de Paris, 6-8 juin 1974*, Rome 1977, pp.181-194, e, per la Firenze del Trecento, CH.KLAPISCH-ZUBER, *Les généalogies florentines du XIVe et XVe siècles* in *Le modèle familiale européen. Normes déviations, contrôle du pouvoir*, Roma 1986, pp.101-131 (riedito in IDEM, *La maison et le nom*, Paris 1990, pp.37-58) e IDEM, *Kinship and politics in fourteenth-century Florence*, in D.KERTZER - R.SALLER (a cura), *The family in Italy from Antiquity to the present*, New Haven-London 1991, pp.208-228.

regole analoghe a quelle istituzionalizzate nelle consuetudini in un altro caratterizzato dal prevalere di procedure riproduttive a base agnaticia. Il fuoco di questa riconversione, che alla luce dei nostri esempi deve essere racchiusa fra la metà del Trecento e la metà del Quattrocento, si colloca sempre nel cambiamento del sistema di matrimonio e dei criteri di dotazione⁴.

Questa analisi è circoscritta all'ambito dei ceti dirigenti cittadini; vuole anzi essere un contributo a una migliore decifrazione dell'identità sociale dei gruppi detentori di quote cospicue di ricchezza e titolari di ruoli di comando, un'identità sulla quale resta ancora molto da capire. Accertata l'impossibilità di orientare l'ordine della stratificazione sociale attorno al criterio formale del possesso feudale – solo uno degli indicatori della preminenza⁵ –, i soggetti sui quali fermare l'attenzione si caratterizzano per l'eterogeneità dalle forme di dominio, sommariamente riconducibili, nel ventaglio dei nostri esempi, a due ambiti fondamentali di funzioni di potere: una politica, l'occupazione di ruoli burocratici nella rete amministrativa locale e nell'ambito centrale degli uffici del regno; l'altra direttamente legata allo sfruttamento di risorse finanziarie e alla gestione di attività commerciali e produttive⁶. Salvo alcuni richiami, rimarrà dunque esterno a questa analisi il campo – numericamente molto delimitato – della maggiore aristocrazia baronale (a dignità per lo più comitale), politicamente egemone tra la metà e la fine del XIV secolo.

I. Al centro del diritto consuetudinario della famiglia sta una disciplina dei rapporti parentali fondata sulla comunione patrimoniale che lega i tre soggetti componenti il nucleo domestico: marito/padre, moglie/madre, figli⁷. Il primo capitolo delle consuetudini di Messina presenta, in questo senso, regole che hanno validità pressoché generale: “Viri et uxoris bona omnia a quacumque parte proveniant, natis filiis confunduntur, et unum corpus efficiuntur. Et volentibus viro et uxore dividere cum filiis, tertia pars bonorum debetur patri, altera matri, reliqua tertia filio

⁴ Sulle dinamiche successorie e matrimoniali come momenti del medesimo processo di riproduzione parentale cfr. almeno P.BOURDIEU, *Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction*, in “Annales E.S.C.”, 27(1972), pp.1105-1125; J.GOODY, *Production and Reproduction. A Comparative Study of the Domestic Domain*, Cambridge 1976; IDEM, *Inheritance, property and women: some comparative considerations*, in J.GOODY - J.THIRSK - E.P.THOMPSON, *Family and Inheritance. Rural Society in western Europe 1200-1800*, Cambridge 1976, pp.10-36. In rapporto ai contesti urbani tardomedievali, cfr., più specificamente, D.O.HUGHES, *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in “Quaderni storici”, XI(1976), pp.929-952 e IDEM *From brideprice to dowry in mediterranean Europe*, in “Journal of Family History”, 3(1978), pp.262-296.

⁵ Lo impediscono da un lato la marcata eterogeneità sociale dell'ambito dei titolari di beni feudali, suggerita dal fatto che alla metà del XIV secolo l'80% dei feudatari sono titolari di un solo feudo (cfr. H.BRESC, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 1300-1450*, Rome-Palermo 1986, II, p.673); dall'altra l'accelerazione - proprio nella prima età aragonese - del processo di allodializzazione e di commercializzazione della ricchezza di natura feudale, disciplinato, tra il 1286 e il 1298, da specifici interventi regi, sui quali cfr. V.D'ALESSANDRO, *Politica e società nella Sicilia aragonese*, Palermo 1963, pp.190-193, E.MAZZARESE FARDELLA, *I feudi comitali di Sicilia dai normanni agli aragonesi*, Milano 1974, pp.65-71, H.BRESC, *Società e politica in Sicilia nei secoli XIV e XV*, in ASSO, LXX(1974), pp.267-304. Fattori analoghi di costruzione della dinamica aristocratica, ma in una prospettiva sensibilmente diversa, che continua a privilegiare la specificità di un'identità feudale, sono quelli messi in luce per il Regno di Napoli, a partire dal tardo Quattrocento, da G.Delille, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli*, Torino 1988 (ed.orig. Rome-Paris 1985), pp.19-78.

⁶ Rimangono in ombra la fisionomia dei ceti dirigenti cittadini in età aragonese, come pure le modalità di formazione dello scenario e delle regole della lotta politica: tuttavia alcuni recenti contributi indicano possibili piste d'analisi; v. soprattutto D'ALESSANDRO, *Per una storia della società siciliana alla fine del Medioevo: feudatari, patrizi, borghesi*, in ASSO, 79(1981), pp.193-208; H.BRESC, *Un monde, cit.*, 655-667, 709-757, P.CORRAO, *Introduzione*, a *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, 5, a cura di P.Corrao, Palermo, 1986, pp.XIX-XLVIII; IDEM, *Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel Regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, in *Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città dell'Europa mediterranea medievale e moderna. “La Sicilia”*, a cura di A.Romano, Messina, 1992, pp.13-42; S.R.EPSTEIN, *An Island, cit.*, pp.347-374.

⁷ La comunione è stata oggetto, in anni lontani, di contributi tesi a descriverne le origini e la disciplina giuridica: fra questi, per quanto invecchiati, ancora di qualche utilità gli studi di A.FINOCCHIARO SARTORIO, *La comunione dei beni tra coniugi*, Palermo 1902; F.BRANDILEONE, *Contributo alla storia della comunione dei beni matrimoniali in Sicilia*, in IDEM *Scritti di storia del diritto privato italiano*, Bologna 1931, pp.323-342 (ed.orig.1905); F.CICCAGLIONE, *Origini e sviluppo della comunione dei beni tra i coniugi in Sicilia*, in ASSO, III(1906), pp.3-45; IDEM, *Ancora della origine della comunione dei beni fra coniugi in Sicilia e in altri paesi bizantini-italiani*, in ASSO, IX(1912), pp.303-323; e ancora di M.GAUDIOSO, *Contributo alla storia dell'origine della comunione tripartita in Sicilia*, “Bollettino Storico Catanese”, V(1940), pp.19-38.

vel filii”⁸. Secondo altri capitoli dello stesso testo, la comunione patrimoniale interessa anche fratelli e sorelle, alludendo a pratiche di rapporti che potevano comportare il loro condominio anche all’indomani della morte dei genitori⁹. La diffusione di un modello di organizzazione parentale fondato su un preciso equilibrio bilineare o bilaterale¹⁰ – e su un criterio di ripartizione egualitaria della ricchezza in sede successoria – non è un’indebita generalizzazione *a priori* ma, né più né meno, un dato contenuto regolarmente nelle consuetudini. L’intero *corpus* delle normazioni locali, sempre per quanto attiene ai rapporti familiari, si regge infatti, quasi dappertutto, sul principio espresso nel primo capitolo messinese¹¹.

Lontano da Messina la situazione non cambia: tutte le consuetudini approvate e tramandate replicano non solo nella sostanza, ma assai spesso pure nella lettera, la medesima logica parentale. Muta il termine a partire dal quale inizia la comunione – la nascita del primo figlio, come a Messina¹², oppure il decorso di un anno, un mese, una settimana e un giorno dalle nozze ovvero la nascita del primo figlio, come a Palermo e in altre città¹³. Mutano alcune formule e muta qua e là la configurazione di alcune fattispecie: ma non si capovolge mai l’assunto favorevole alla *commixtio* di tutti i beni di cui ciascun coniuge è proprietario all’atto del matrimonio, cui vanno aggiunti naturalmente gli acquisti effettuati durante il matrimonio stesso.

Sul funzionamento di questo meccanismo vigila il controllo che ciascun soggetto ha diritto di esercitare sopra tutta l’attività negoziale avente per oggetto il patrimonio comune, e in particolare i beni immobili, controllo cui il genitore di sesso maschile, che rimane capo della comunione e suo amministratore¹⁴, non sfugge. Le Consuetudini di Palermo prevedono, ad esempio, che le transazioni che alterino l’assetto patrimoniale di una famiglia trovino il consenso formale dei figli minori¹⁵. E ricordiamo ancora che a Catania, a Castrogiovanni, a Vizzini, a Paternò, era richiesto esplicitamente il consenso della moglie alla alienazione degli immobili, e a Caltagirone quello dei figli maggiori¹⁶. Tanto più che la comunione era davvero ‘universale’, abbracciava cioè l’intera sfera patrimoniale, comprese le passività, in particolare quelle contratte durante il matrimonio¹⁷; e comuni a genitori e figli, almeno nominalmente, erano i mezzi per intervenire in sede giudiziaria:

⁸ V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit. p.6.

⁹ Mentre il cap.7 vieta che il figlio, anche se “factus maior”, possa chiedere ai genitori ancora in vita la porzione che gli spetta “de bonis communibus”, così che le varie possibilità di ripartizione delle quote sono sottoposte alla condizione che qualcuno dei soggetti della comunione scompaia, il cap.30, disciplinando la divisione dell’asse comunitario tra i fratelli “nolentibus in communi vivere”, fa luce appunto sulla rilevanza sociale di esperienze di solidarietà parentale che potevano strutturarsi nella dimensione della convivenza, V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., pp. 9,19.

¹⁰ Cfr. H.BRESC, *Un monde*, cit. pp.687-697. Ma vedi quanto precisato infra n.10.

¹¹ A Girgenti, Patti, Trapani, Noto, Catania il testo appare analogo anche nella lettera: V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., pp.58, 67, 107, 121. A Palermo il testo del capitolo 43 suona così: “Bona viri et uxoris, tam que tempore consumati matrimonii quam et que postmodum per eos acquisita sunt undecumque provenientia, elapso anno a tempore matrimonii vel natis filiis, confunduntur et unum corpus efficiuntur, quorum bonorum tertia pars debetur patri, altera matri, reliqua tertia filio vel filiis”, V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, p.190; L.SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta delle consuetudini siciliane*, vol.I, Palermo 1894, p.334. A Caltagirone il capitolo 22 recita così: “Constante matrimonio inter iugales per annum, mensem, hebdomadam et diem vel ultra... dotis nomen extinguitur et omnia bona ipsorum iugalium mobilia, stabilia sesequemoventia, patrimonialia, dotalia, quoquomodo acquisita et etiam nomina efficiuntur communia inter eos”; e il capitolo 25 ricorda che: “Habita prole ex legitimo matrimonio nomen dotis extinguitur, et tertia pars omnium bonorum ipsorum iugalium acquiritur viro, alia uxori, et alia tertia acquiritur filiis, inter se equaliter dividenda”, V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit. pp.282s.

¹² Così pure a Trapani, a Patti, a Catania, a Vizzini, a Linguaglossa, a Marsala; cfr. A.FINOCCHIARO SARTORIO, *La comunione*, cit., pp.64-67.

¹³ V.*supra* n.11.

¹⁴ Cfr. A.FINOCCHIARO SARTORIO, *La comunione*, pp.85-90.

¹⁵ V. in particolare il cap.40, L.SICILIANO-VILLANUEVA, *Raccolta*, cit. pp.315-317. La documentazione palermitana della prima metà del XIV secolo attesta la regolare applicazione del principio del *tactus penne*: v., a titolo di esempio, una carta del 1326, ASP, T, *S.Martino*, 347.

¹⁶ A.FINOCCHIARO SARTORIO, *La comunione*, cit., pp.85s.; per Catania v. V.LA MANTIA, *Antiche consuetudini*, cit., p.125 (c.4).

¹⁷ Cfr. *ibidem*, ss. Il testamento del notaio palermitano Enrico de Citella (ASP, CRS, *S.Martino*, II,116, 14/12/1362), illustra una situazione del genere. Enrico dichiara che, poiché “caret pecunia”, i numerosi debiti pendenti vengano soddisfatti attraverso i beni immobili. Aggiunge però che tale soluzione, poiché pesa sui beni posseduti in comune con la moglie Altadonna, ha trovato la preventiva autorizzazione di costei.

“mariti, uxoris et filiorum tam in agendo quam in defendendo actio et exceptio sint communes viventium more Latinorum”, come recita il testo di Corleone¹⁸.

Non stupisce dunque se, in questi testi, nessuna prerogativa viene concessa al figlio maggiore; e se, nello stesso modo, non viene fatto cenno particolare alla condizione delle femmine. Non si sente infatti la necessità di una configurazione speciale del ruolo della donna, ove venga riconosciuta a questa, accanto al marito, ai figli, ai fratelli, la capacità di partecipare a pieno titolo all’esperienza della comunione: e se la dote costituita dalla famiglia d’origine – che riassume, all’atto del matrimonio, il ruolo patrimoniale della donna – viene assorbita nella massa patrimoniale comune alla scadenza determinata, allora sarà chiaro il senso di un inciso delle consuetudini di Palermo: “ex commixtione bonorum nomen dotis et dotarii non subsistat”¹⁹.

Sulla formazione delle consuetudini cittadine sappiamo ancora poco²⁰: tuttavia è possibile inquadrare la tarda stagione di consolidamento delle legislazioni locali nell’ambito di un processo generale di rafforzamento del ruolo istituzionale delle comunità periferiche²¹, valorizzando così la contestualità del movimento di rapida condensazione di questi testi e la determinazione di nuovi ambiti di azione politica nelle città, con riguardo alla gestione e al controllo degli uffici. L’approvazione ufficiale delle consuetudini viene richiesta al re dalle *universitates*, cioè proprio dai nuclei di ufficiali – essenzialmente giudici e giurati – e di ceti politicamente e socialmente attivi che, con sufficiente chiarezza già negli anni Venti, rivestono ruoli di rappresentanza dell’intera comunità; ed esattamente nel tempo in cui la corona provvede a definire poteri e competenze di quegli stessi nuclei²².

La qualità di questi testi è dunque molteplice: in essi si legge certamente la sopravvivenza di tradizioni normative che lasciano tracce documentarie cronologicamente molto lontane dalla recente fase di codificazione, ma merita di venire ancor più sottolineata, dal nostro punto di vista, la specifica determinazione ‘politica’ della loro messa a punto istituzionale: la codificazione medesima come espressione – e tra le prime – della capacità politica e del ruolo pubblico di un nuovo ceto dirigente.

Anche per questo le regole di diritto familiare e successorio contenuto nelle consuetudini devono considerarsi molto vicine al reale funzionamento delle logiche parentali attive presso i gruppi dirigenti cittadini. Nulla autorizza, sino alla fine del XIII secolo, a immaginare una divaricazione significativa tra la reale articolazione degli equilibri parentali e il modello consuetudinario. È difficile cioè intendere l’ampia diffusione del regime, matrimoniale e successorio, della comunione come cristallizzazione di una cornice giuridica delimitante una pluralità di sviluppi parentali regolati da logiche in tendenziale conflitto con il quadro istituzionale. In questo senso all’analisi della documentazione occorre premettere una serie di considerazioni.

¹⁸ R.STARRABBA-L.TIRRITO, *Assise, cit.*, p.85 (c.6).

¹⁹ L.SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta, cit.* c.41.

²⁰ L’esistenza di consuetudini locali in età normanna non è in discussione; notizie precise sono quelle relative a Messina dove è possibile individuare tracce di una stratificazione testuale che riconducono al XII secolo, cfr. E.BESTA, *Intorno alla formazione delle consuetudini di Messina*, in ASSO, V(1908), pp.62-70 e, più recentemente, L.SORRENTI, *Le vicende di un “testo vivo”: un’antica redazione delle consuetudini messinesi nel ms.Messina, A.d.S.52*, in “Quaderni catanesi di Studi classici e medievali”, VIII(1986), pp.127-212. Notizie di tradizioni consuetudinarie non collegate esplicitamente a una sanzione regia possono considerarsi quelle di Paternò del 1257 (BCC, 62), di Corleone, tra il 1288 e il 1309 (ASP, T, *S.Maria del Bosco*, 8, 70), di Polizzi, (G.GIAMBRUNO, *Il tabulario del monastero di S. Margherita di Polizzi*, Palermo, 1909-1911, p.153).

²¹ Cfr. A.BAVIERA ALBANESE, *Studio introduttivo a Acta Curie felicitis urbis Panormi*, 3(1321-1326), a c.di L.CITARDA, pp.XV-LXVIII, in particolare, pp.XXXV ss., per una descrizione accurata dell’apparato istituzionale dell’*universitas* di Palermo; più in generale cfr. P.CORRAO-V.D’ALESSANDRO, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, in *L’organizzazione del territorio in Italia e in Germania*, a cura di G.Chittolini e D.Willoweit, Bologna, 1994, pp.419-425, 435-444, e P.CORRAO, *Fra città e corte*, cit. pp.16-18, 26-28.

²² In estrema sintesi, si perfeziona l’elettività delle cariche della curia baiulare (baiulo - massima carica cittadina - e giudici), cfr. A.BAVIERA ALBANESE, *Studio introduttivo, cit.* pp.XL, XLV, mentre si precisano le funzioni dell’altro organismo di amministrazione locale, la curia dei giurati, cfr. *ibidem*, pp.LVIII-LV e L.GENUARDI, *Il comune nel medio evo in Sicilia*, Palermo 1921, pp.183-187. Sulle richieste di conferma degli usi consolidati cfr. anche A.ROMANO, *Vito La Mantia, cit.*, pp.LXXIII-LXXXIII.

In primo luogo, le consuetudini esercitano una funzione normativa non soggetta, in questo ambito, all'autorità di altre fonti di diritto. Nella legislazione dei re aragonesi, ad esempio, non si trova accenno di regolamentazione, fuori del campo feudale, in materia di diritto familiare e successorio²³. Per questo il riferimento alla comunione tripartita che appare nel capitolo 6 di Federico III²⁴ assume un rilievo assai significativo: in esso infatti il re si preoccupa di garantire i diritti patrimoniali dei familiari dei ribelli della corona, riducendo le pretese della curia regia alla confisca. Assicurando dunque “uxoribus que... non consenserint erroribus maritorum” la restituzione della dote nel caso in cui dal matrimonio non siano nati figli, o della “*tertia pars bonorum communium tempore constantis matrimonii*”, in caso contrario, e garantendo le altre due parti solo alle figlie femmine, Federico conferma la netta prevalenza del regime della *confusio* in tutto il regno, anche presso quelle famiglie di rango militare cui appartenevano in prevalenza gli oppositori della corona.

In secondo luogo, andrà valutata con attenzione la difficile reperibilità di testamenti sino alla fine del Duecento. Se, come pare opportuno ritenere, si tratta di una circostanza tutt'altro che casuale²⁵, allora è possibile collegare la più tarda riapparizione della pratica testamentaria in Sicilia²⁶ alla diffusione e alla resistenza di sistemi di trasmissione della ricchezza che non affidavano alla dichiarazione di volontà del capofamiglia una funzione decisiva. È più facile, in questo modo, guardare all'andamento della riproduzione patrimoniale come a un percorso in buona misura predeterminato; prescindendo dalla sfera dei beni feudali, a regime formalmente separato, una ricchezza domestica che stesse dentro i confini della comunione si riproduceva secondo scansioni vincolate: la distribuzione tripartita al passaggio generazionale e una progressiva complicazione dell'intreccio dei diritti individuali all'interno di una prospettiva obbligata: la quotizzazione, più che dell'asse unitariamente inteso, dei singoli suoi componenti (terre, case, diritti, denaro ecc.). Diversamente da altri contesti²⁷ la successione intestata *non* favorisce la formazione di strutture patrilineari.

Infine, occorre considerare che la comunione non è un regime obbligatorio: le famiglie possono ricorrere a altri strumenti istituzionali di amministrazione del patrimonio e di regolazione della successione. È il testo palermitano che conferma questo dato importante: a differenza di Messina, infatti, dove esso si identifica *tout court* con la *consuetudo*, il regime della comunione diventa a Palermo una delle *consuetudines* ammesse, ed esattamente quella che “*locum habet inter cives Panhormi Latinos et Latinorum iure nubentes*”²⁸. Accanto a questo *mos latinorum* è in vigore un sistema completamente diverso: “*Greci autem civitatis eiusdem et qui iure Grecorum et eorum consuetudine contrahunt, aliam consuetudinem habent*”²⁹. Il *mos grecorum* rappresentava il sistema dotale di tradizione romana, e garantiva quindi la separazione del patrimonio maritale dalla dote e da altre sostanze (dotario o altra figura di assegno maritale) apportate “*ad sustinenda onera matrimonii*”. È opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che, per questa via, le pratiche matrimoniali venivano regolate convenzionalmente nell'uno o nell'altro senso al momento della

²³ Cfr. A.FINOCCHIARO SARTORIO, *La comunione*, cit. 56 ss.

²⁴ F.TESTA, *Capitula*, cit. pp.50s.. Un riscontro documentario del dettato legislativo è in una sentenza della Magna regia curia del 10/9/1352 (ASP, T, *S.Martino*, 188), che delibera di dividere in tre parti uguali i beni di Damiano de Murra, fratello di Lorenzo de Murra, (sul quale v. il racconto di MICHELE DA PIAZZA, *Cronica*, a cura di A.Giuffrida, Palermo 1980, pp. 128ss.). Il valore del patrimonio di Damiano, stimato in onze 225, viene suddiviso in questo modo: 1/3 alla moglie, 1/3 ai suoi figli, 1/3 a sire Francesco de Strictis e Nardo Gariotta, mercanti danneggiati dai fratelli de Murra.

²⁵ Palermo a parte, non si sono conservati in Sicilia, archivi notarili trecenteschi. La documentazione più antica degli enti ecclesiastici, tuttavia, comprende fondi in pergamena (i cosiddetti ‘tabulari’) composti per lo più di atti notarili: materiali eterogenei, alla composizione dei quali, ovviamente, data la specificità del processo di selezione archivistica operata nel tempo da chiese e monasteri, l'incidenza dei testamenti non può essere sottostimata.

²⁶ Rispetto alla cronologia della ‘riapparizione’ del testamento *come pratica regolare*, in altre aree italiane ed europee, databile appunto tra la metà del XII secolo e i primi decenni del successivo; è così ad esempio nelle regioni del mediterraneo settentrionale, cfr., tra gli altri, D.O.HUGHES, *Struttura familiare*, cit., p.931, J.CHIFFOLEAU, *La comptabilité de l'au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d'Avignon à la fin du Moyen Age*, Roma, 1980, pp.35-41; C.GIARDINA, *Successioni (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol.XVIII, pp.737s.

²⁷ cfr. D.O.HUGHES, *Struttura familiare*, cit., p.939.

²⁸ L.SICILIANO VILLANUEVA, *Raccolta*, cit., pp.337-338 (c.43) e p.317 (c.41).

²⁹ *Ibidem*, pp.359-365 (c.47). Analoga la situazione di altri centri, come Corleone e Vizzini, cfr. A.FINOCCHIARO SARTORIO, *La comunione*, cit. p.62s.

stipulazione della promessa: e non solo Palermo e nelle città caratterizzate dal medesimo ordinamento consuetudinario, cioè laddove il doppio regime è formalizzato. Sebbene i documenti non consentano di datare con sufficiente approssimazione il porsi del doppio regime³⁰, non c'è dubbio che agli inizi del Trecento esso fosse attivo già da alcuni decenni; ed è certo altresì che durante il secolo XIII la connotazione etnica aveva perso ogni residuo significato sostanziale per ridursi a semplice sigla formulare³¹.

Il carattere convenzionale e non obbligatorio dei regimi consuetudinari conferma allora che l'adozione delle regole della comunione non può correttamente intendersi, soprattutto presso i detentori di porzioni cospicue di ricchezza, come l'applicazione automatica di schemi normativi al di sotto dei quali si muovono le reali dinamiche familiari: entro certi limiti – poiché un processo di formalizzazione comunque ci fu – le consuetudini riflettono un forte dato sociale più di quanto non lo nascondano o non ne snaturino la riconoscibilità. Esempi di famiglie eminenti che sembrano gestire se stesse e la propria ricchezza fuori dalle regole della comunione – oltre alcune di rango comitale, come vedremo – sono infatti attestati già nella seconda metà del XIII secolo, nonostante l'estrema frammentarietà della documentazione³². Se questa fosse meno lacunosa otterremmo certamente altri esempi di questo genere: sta di fatto però che a risultare prevalenti sono altri strumenti di organizzazione della parentela che hanno trovato nelle consuetudini la sanzione formale della loro diffusione³³.

Convergenza patrimoniale e riproduzione fondata su un criterio di compartecipazione\quotizzazione, come contrassegni della famiglia fondata sul matrimonio contratto a Palermo *more Latinorum* e nelle altre città semplicemente *secundum consuetudinem*, imprimono dunque all'organizzazione parentale caratteri sufficientemente chiari. Definire “bilaterale”³⁴ questo modello parentale significa, assai semplicemente, insistere sull'equivalenza di

³⁰ Le prime attestazioni di matrimoni regolati *more Grecorum* sono datate agli anni 80 del XIII secolo, v. *infra*, n.32.

³¹ La denominazione dei due regimi richiama infatti lontane radici ‘personali’ di ardua decifrazione. Per alcune ipotesi mi permetto di rinviare a E.I.MINEO, *Aristocrazia e parentela in Sicilia nel basso medioevo*, Tesi di dottorato in scienze storiche, I ciclo (1989-1991), Università degli studi di S.Marino, 1992, pp.57-59.

³² A Palermo famiglie di *militēs* come Ebdemonia e de Thermis evitano intenzionalmente, al momento del matrimonio fra Giovanna, figlia del Nicola de Ebdemonia con Matteo de Thermis, di assumere il *mos Latinorum* come criterio di regolazione dei patti dotali: BCC, 121 (1280, 2 febbraio): nel contratto è contenuta la prima esplicita attestazione del *mos Grecorum* come regime matrimoniale.

³³ Per quanto riguarda Palermo la necessità di specificare, al momento del contratto di matrimonio, che tipo di regime patrimoniale venisse prescelto consente di immaginare, sulla base della documentazione notarile superstite, il rapporto fra matrimoni fondati sulla comunione e quelli fondati sulla separazione e su un regime dotale. I calcoli parziali di H.BRESC, *Un monde, cit.*, p.653 confermano, dopo il 1298, la prevalenza di matrimoni *more latinorum*. E nei nei soli due registri del notaio Adamo de Citella editi da P.BURGARELLA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (1_ registro: 1286-87)*, Roma 1981, e da P.GULOTA, *Le imbreviature del notaio Adamo de Citella a Palermo (2_ registro: 1298-99)*, Roma 1982, sono contenuti complessivamente 23 contratti, tutti stipulati secondo il *mos latinorum*. I dati relativi a Messina si riferiscono invece al mercato degli immobili e documentano il rapporto tra contratti stipulati alla presenza dell'intero nucleo domestico (le cui formule attestano un diritto collettivo sulla proprietà alienata), e contratti stipulati individualmente. Il nucleo documentario è costituito dagli atti notarili contenuti in ASP, T, *Giosafat*; ASP, T, *Malfinò* (questi ultimi parzialmente editi da D.CICCARELLI, *Il Tabulario di S.Maria di Malfinò*, I-II, Messina 1986-1987); A.GUILLOU, *Les actes grecs de S.Maria di Messina*, Palermo 1963; L.-R.MÉNAGER, *Les actes latins de S.Maria di Messina*, Palermo 1963; R.STARRABBA, *I diplomi della cattedrale di Messina, cit.*; S.CUSA, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia*, Palermo, 1868. I risultati riportano la percentuale di contratti con attore collettivo. 1201-1250: 15 su 22 contratti (72.5%); 1251-1300: 44 su 58 (76%); 1301-1350: 103 su 147 (70%); 1351-1390: 37 su 82 (45%).

³⁴ La riflessione specifica sul significato della trasmissione bilaterale è un filo che lega molti lavori di J.GOODY; meglio che nella tarda modellizzazione contenuta in *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Milano 1984 (ed.orig. Cambridge 1983), pp.20ss., il concetto di *diverging devolution* si trova spiegato in IDEM, *Production, cit.* pp.6ss. e *passim*, e in IDEM, *Inheritance, cit.* pp.10ss.; C.LÉVI-STRAUSS, *Lo sguardo da lontano*, Torino 1984 (ed.orig. Paris 1983), pp.113-115, critica questo tipo di terminologia e opta per *indifferenziato*, laddove gli antropologi inglesi adoperano *non-unilineal, bilineal, bilateral*. Ma il problema non è terminologico: Lévi-Strauss, d'accordo in questo con E.R.LEACH, *Rethinking Anthropology*, London 1966, pp.1-28 (e in particolare p.10), eccepisce sulla crucialità euristica del concetto di “sistema di filiazione” come criterio di classificazione delle parentele e pone al centro, come è noto, le dinamiche dello scambio e delle alleanze; la definizione di “filiazione indifferenziata” per “quei sistemi in cui le due linee di discendenza sono sostituibili e possono eventualmente confondersi per cumulare la loro azione” - C.LÉVI-STRAUSS, *Le strutture elementari della parentela*, Milano 1984

ruolo che, anche sotto il rispetto della contribuzione patrimoniale, è possibile, entro certi limiti, riconoscere ai coniugi; e significa soprattutto sottolineare il principio egualitario che, in ordine ai diritti patrimoniali di ciascuno, regola i rapporti tra i figli, senza distinzione di sesso e di età. La bilateralità, beninteso, si riferisce alla trasmissione del patrimonio e non ai sistemi di residenza; e inoltre la trasmissione del nome è rigorosamente patrilineare. Ma la conferma della regolarità di un meccanismo riproduttivo non unilineare e, soprattutto, non agnatizio, ha, come è facile intuire, conseguenze pesanti.

II. Questa forte incidenza di pratiche comunitarie all'interno delle famiglie dei ceti dirigenti, anche fra quelle a più forte connotazione baronale, viene ribadita da dati documentari significativi: a Palermo come a Messina famiglie che si collocavano al vertice della scala sociale potevano ordinare i loro equilibri patrimoniali e successori ricorrendo con maggiore o minore regolarità alle funzioni consuetudinarie³⁵. Si ha anzi l'impressione che, tendenzialmente, le famiglie più connotate in senso feudale amministrassero i propri matrimoni rispettando la specificità giuridica della componente "burgensatica" degli stessi, che poteva ricadere così all'interno dei meccanismi della comunione³⁶. Questo tuttavia non deve velare un dato elementare: e cioè che un'organizzazione parentale ad alto tasso di agnatismo caratterizzava comunque nel primo Trecento le famiglie a forte radicamento signorile, le stesse che furono protagoniste dell'aspra competizione politica dei decenni 1330-1390³⁷. I testamenti di alcuni fra i massimi rappresentanti di questa fascia sottile di nuclei magnatizi (la nobiltà 'comitale') documentano efficacemente la consistenza di tali orientamenti³⁸. Ma al di sotto di tale vertice la misura di agnatismo doveva ridursi sensibilmente.

Una conferma più eloquente circa una non trascurabile incidenza di pratiche comunitarie tra i ceti eminenti della società cittadina viene poi dalla circostanza per cui la relazione strettissima tra regime matrimoniale ed assetto patrimoniale, chiara nella stessa fonte consuetudinaria, veniva

(ed.orig. Paris 1967), p.166 - risponde meglio, probabilmente, all'esigenza di un esatto riconoscimento della natura della riproduzione delle famiglie a regime di comunione; è la non disponibilità di informazioni attendibili sulle reti di alleanza a farmi propendere per il mantenimento di concetti-guida basati sulla valorizzazione delle modalità di devoluzione della ricchezza; sull'uso del concetto di *bilateral kinship* cfr. anche, E.LEACH, *Complementary filiation and bilateral kinship in The character of kinship*, a cura di J.Goody, Cambridge 1973, pp.53-58.

³⁵ Tra i molti esempi possibili, molto significativi sono, nella Palermo degli inizi del Trecento, quelli delle famiglie Pipitono e Tagliavia. Per la vicenda dei Pipitono, singolarmente ben documentata, rinvio a E.I.MINEO, *Aristocrazia e parentela*, cit., pp.202-208; per quanto riguarda i Tagliavia, v. soprattutto il testamento (1306) di Bartolomeo, potente signore di Castelvetrano, nel quale è esplicito l'assoggettamento di tutto il vasto patrimonio non feudale alle regole della comunione tripartita (Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Pignatelli, Diplomatico, Istrumenti*, 3); analogo l'atteggiamento, nel 1348, del *nobilis* Goffridono de Alamannia, ASP, T, *S.Martino*, 138: in entrambi i casi i testatori dispongono solo sulla terza parte loro spettante del patrimonio familiare. In ambito messinese una famiglia eminente come quella dei Campolo appare governata, secondo numerosi indizi, dalle regole della comunione, v.ASP, T, *Malfinò*, 276 (testamento di Contessa, vedova di Matteo Campolo: 18/3/1348); 293 (testamento di Giovanni Campolo, figlio di Matteo e Contessa: 22/12/1362), 295, 297 e 301 (divisione dell'eredità di Giovanni). Un gruppo di *milites* come i Guercis, in due testamenti distanti temporalmente, esibiscono il pieno rispetto delle regole consuetudinarie (D.CICCARELLI, *Il Tabulario*, cit., I, 246-251, 30/7/1294: Giovanni Guercis; ASP, T, *Malfinò*, 282, 12/4/1351: Filippo de Guercis).

³⁶ Il testamento di Bartolomeo Tagliavia - v.note precedente - distingue chiaramente tra la parte feudale e quella burgensatica del patrimonio. Una transazione regolata dalla consuetudine si riferisce ai Chiaromonte di Agrigento: il 15 marzo 1291 Giovanna, moglie del nobile Federico Chiaromonte, autorizza il marito a vendere certi beni immobili posseduti in Messina "ad eam spectancia pleno iure [...] et bona predicta sua omnia et eiusdem Frederici mariti sui tam in predicta civitate Messane quam eciam in eadem civitate Agrigenti apparenti pretextu nativitatis ipsius Markiselle vigore iuris consuetudinarii predictorum civitatum Messane et Agrigenti sint confusa et legitime unum corpus effecta..." (ASP, T, *Giosafat*, 184).

³⁷ Dopo V.D'ALESSANDRO, *Politica*, cit. e S.TRAMONTANA, *Michele da Piazza e il potere baronale in Sicilia*, Messina 1963, recenti interventi sul tema della competizione politica e della crisi degli assetti istituzionali nel secondo Trecento siciliano in H.BRESC, *Un monde*, cit. II, pp.797-831 e in P.CORRAO, *Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento*, Napoli 1991, pp.36-65.

³⁸ I testamenti in questione sono i seguenti: Scalore degli Uberti, 1333 (v. *infra*, n.56); Matteo Sclafani, in due redazioni: 1345 (BCC, 331) e 1354 (ASP, *Archivio Belmonte*, 388, ff.3r-10v); Nino Tagliavia, 1345 (Archivio di Stato di Napoli, *Archivio Pignatelli*, Scaffo XIII, vol.XIV, ff.29r-37v), Blasco II Alagona, 1347 (H.BRESC, *Un monde*, cit., p.811); Francesco I Ventimiglia, 1337 (ASP, *Archivio Belmonte*, 3, ff. 3r-9v); Francesco II Ventimiglia, 1386 (ASP, *Archivio Belmonte*, 133, ff.45r-57r).

avvertita lucidamente nell'ambito delle *élites*, almeno nei centri maggiori; e veniva avvertita, naturalmente, quando si intendeva denunciarne le rigidità.

La possibilità di elaborare strategie finalizzate alla conservazione di un patrimonio appare legata a una precisa consapevolezza del nesso, sentito in alcune testimonianze come strutturale, tra comunione e fragilità degli assetti della ricchezza. Obiettivi di solidità patrimoniale possono imporre apertamente il superamento delle regole consuetudinarie.

Alcune espressioni di questa consapevolezza sono appunto particolarmente esplicite. Nel 1324, un mercante di Messina, il *siri* Bartolomeo Tarabotto, dichiara che la madre possedeva, con lui ed altri fratelli, nella cattedrale di Messina, “*communem eis et eorum filiis ac posteris sepolturam, seu monumentum et super ipso monumentum quoddam altare*”³⁹. Bartolomeo, che questo documento ci presenta come personaggio di notevole rilievo sociale, intende dotare la sepoltura e vuole anche, in rispetto della volontà della madre e del fratello maggiore, che vi venga celebrata una messa al giorno *in perpetuum*. A questo fine decide di impiegare i redditi di un *tenimentum domorum* e altri censi posseduti in comune con i figli, stabilendo alcune condizioni molto precise circa la loro gestione. La prima impone una limitazione mutuata con ogni evidenza da un modello feudale:

Quod dictus Bartholomeus dum vixerit, et post eius mortem maior ex filiis suis masculis seu proximioribus ad succedendum sibi ab intestato, ex consanguineis scilicet suis masculis qui sint sui cognominis, si vero forte nullus erit ex ipsis masculis tunc superstes, in eo casu, et ita demum maior ex feminis stirpis suae proximioribus [...] et deinde successive in perpetuum, ille semper seu illa videlicet qui seu que tunc maior erit inter heredes [...] habeat teneat et possideat [...] supradicta bona penes se, et percipere seu recolligere redditus.

La seconda elabora ulteriormente la disposizione nei seguenti termini:

Quod in dictis bonis *nullus alius seu nulla alia ex cohaeredibus*, successoribus, seu posteris dicti Bartholomei et haeredum seu successorum suorum modo praedicto in perpetuum *habeat seu habere debeat aliquam vel possit communionem, participium, seu partem vel quotam in praedistinctis bonis* seu aliquo ex eis; sed semper omnia et singula dicta bona integra et *sine aliqua communiione seu participio* perveniant et pervenire debeant ad maiorem, proximiorum ad succedendum ab intestato dicto Bartholomaeo, eiusque haeredibus seu successoribus in perpetuum, modo et forma praedictis, *non obstante consuetudine Messanae*, nec iure aliquo contradicente.

Il testo non lascia dubbi: la comunione è avvertita come equivalente a una quotizzazione cristallizzata che rischia di mettere in crisi la continuità del servizio sacro e che va impedita *non obstante consuetudine*. Non è una testimonianza isolata. Ancora un mercante, e sempre a Messina, Berardo de Bella, nel testamento del 1361⁴⁰, istituendo erede universale il nipote Simone comanda “*quod uxor nec filii dicti Simonis nullum participium seu partem habeant nec habere debeant in dictis bonis non obstante consuetudine Messane que dicit bona omnia [...] natis filiis confunduntur et eciam que sequuntur in consuetudine ipsa, quam consuetudinem robur habere nolo in hoc casu*”. E altre espressioni assai precise della stessa preoccupazione le leggeremo in documenti molto pregnanti come il testamento di Giovanni Calvelli.

Questi esempi dicono comunque già molto. Oltre all'aspirazione a mantenere indiviso un bene simbolicamente prezioso vi è chiaramente espresso il contenuto fondamentale di una strategia di contenimento delle dinamiche di frammentazione.

Per chi intendesse sfuggire al condizionamento esercitato dagli assetti riproduttivi a matrice consuetudinaria l'unica strada percorribile era cioè quella di dare un significato diverso alle conseguenze patrimoniali del matrimonio, cioè all'evento che assicurava la continuità della logica della comunione.

³⁹ R.STARRABBA, *I diplomi della cattedrale di Messina raccolti da A.Amico*, Palermo 1876-1888, pp.145-152.

⁴⁰ ASP, T, *Giosafat*, 440.

Evitare la consuetudine, superare la comunione, significava non tanto testare in un altro modo o imporre correzioni arbitrarie allo sviluppo della successione; significava innanzitutto *sporsarsi in un altro modo*. In fondo, è proprio questo che Berardo impone al nipote Simone ancora celibe: di non immettere la moglie e i figli, attraverso un matrimonio *secundum consuetudinem*, nella titolarità del patrimonio che gli viene trasmesso.

III. In base a queste indicazioni, dunque, sappiamo che già nella prima metà del secolo XIV prendeva forma la coscienza secondo cui tipo di regime matrimoniale, assetto familiare e qualità del decorso successorio componevano un medesimo ambito di questioni. Naturalmente dall'interno di contesti sociali più nettamente caratterizzati in senso signorile, ovvero in aree contigue al vertice del potere comitale, possono giungere conferme ancora più esplicite di tutto ciò. È utile in questo senso leggere il testamento di Giovanni Calvelli, esponente insigne di una delle non numerose famiglie eminenti nel primo Trecento la cui fortuna risalga ad un tempo anteriore alla fine del secolo precedente. Noti fin dall'età sveva, e almeno fin da allora possessori di terra feudale⁴¹, i Calvelli non guadagnano la soglia della baronia abitata, ma si attestano, nei primi decenni del secolo, al vertice della società cittadina, anche sotto il rispetto di un grado di capacità economica che ha scarsi riscontri nell'ambito dell'*élite* palermitana.

È una forza che si addensa appunto attorno alla figura di Giovanni, personaggio centrale nella Palermo del primo trentennio del XIV secolo, anche per le cariche che ricopre dentro e fuori l'*universitas*⁴². Quando detta il testamento⁴³, nel 1337, Giovanni si trova al culmine della sua parabola, e già la scelta di testare in questo momento, in piena salute, aiuta a capire la natura di questo atto come autentica disposizione di volontà. E va sottolineato come questo di Calvelli sia uno dei primi esempi pervenutici di testamento come congegno di governo delle dinamiche successorie, come strumento di orientamento dello sviluppo parentale.

Isolare in questo documento meccanismi di riproduzione del tutto diversi rispetto a quelli consuetudinari significa innanzitutto verificare come venisse disattivato il vincolo dei diritti parentali derivanti da un regime di comunione. Purtroppo non abbiamo altri documenti interni alla storia familiare prima di questo testamento: non sappiamo dunque in che modo i protagonisti della generazione precedente quella di Giovanni avessero regolato i propri rapporti. Il testatore tuttavia si preoccupa di precisare immediatamente, quasi ad apertura di atto, prima della nomina dell'erede universale, di avere contratto matrimonio con la moglie Benvenuta de Calatagirono secondo la consuetudine greca. In questo modo, il suo dominio personale poteva coprire l'intera estensione del patrimonio, mentre venivano fissate le condizioni che rendessero plausibile la formulazione di una serie di meccanismi successori, tutti coerentemente integrati in un disegno unitario volto esplicitamente ad assicurare una prospettiva di riproduzione dinastica.

I meccanismi sono i seguenti: nomina dell'erede universale nella persona del figlio primogenito; dotazione *more grecorum* delle due figlie femmine; vincolo, di natura fidecommissaria, delle componenti più significative del patrimonio a vantaggio dei due figli maschi del primogenito, con indicazione, formalmente ancora incerta ma ideologicamente del tutto riconoscibile, della loro inalienabilità.

Ecco dunque che in apertura il figlio Giovanni viene nominato erede universale, senza speciali commenti; mentre assai circostanziati sono i capitoli relativi alla successione di Fiorenza e di Beatrice – moglie la prima di Matteo Maletta, la seconda di Matteo Sclafani, il potente conte di

⁴¹ Notizie su Matteo Calvelli, "civis Panormi" nel 1229, in J.L.A.HUILLARD-BRÉHOLLES, *Historia diplomatica Friderici II*, Paris 1852-1861, III, p.156, e in E.WINKELMANN, *Acta Imperii inedita*, Innsbruck 1880-1885, I, p.275. In quest'ultimo documento è attestato il possesso del casale Fitalia, nel territorio di Agrigento, che apparirà nel testamento di Giovanni Calvelli.

⁴² Giovanni viene ricordato quale protagonista – insieme a Giovanni Chiaromonte, Simone de Esculo, Nicola e Enrico Abate, Matteo Sclafani – della difesa di Palermo in occasione dell'attacco angioino del 1333 (NICOLÒ SPECIALE, *Historia sicula*, in R.GREGORIO, *Bibliotheca scriptorum qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere*, Palermo 1871, I, p.483); sono gli anni nei quali fu pretore della città: nel 1332-33 e nel 1333-34 (*Acta Curie felicis urbis Panormi*, 5, cit. p.317; *Acta Curie felicis urbis Panormi*, 6, a cura di L.Sciascia, Palermo 1987, p.94).

⁴³ ASP, CRS, S.Martino, II, 116, 5 febbraio 1337.

Adernò⁴⁴ – nei quali appare del tutto scoperta la tendenza a far coincidere, anche nominalmente, la dote già promessa al momento del matrimonio con il contenuto del lascito ereditario. Le doti sono ingentissime: 820 onze per Fiorenza, 1400 per Beatrice. Il matrimonio tra Beatrice e Matteo Sclafani era stato contratto secondo il *mos latinorum*: questo induce Giovanni, che formula un’ipotesi di recupero delle doti, a specificare che prima della nascita dei figli o in caso di morte prematura di questi il matrimonio dovesse intendersi regolato da regime greco, facendo seguire tutte le possibili condizioni di restituzione. Nonostante la circostanza del matrimonio *more latinorum* di un esponente autorevole del ceto comitale – che non interessa comunque la famiglia di provenienza della sposa – è netta la ridislocazione di ruolo cui sono soggette le figlie di Giovanni Calvelli: per entrambe, nel caso in cui non fossero nati figli, il diritto sulla dote (in tal caso automaticamente *more grecorum* anche per Beatrice) viene ridotto a un quarto della somma assegnata; il resto deve essere restituito “iure diritto” all’erede universale del testatore.

Ma il cuore del dispositivo di Giovanni Calvelli è rappresentato dai capitoli dedicati ai due nipoti, figli di Giovanni iunior e di Aloisia Tagliavia: Giovanni e Aloisio, questi i loro nomi. Essi vengono nominati eredi nei beni alla cui trasmissione si vuole connettere la maturazione del ricordo familiare. L’operazione equivale di fatto al meccanismo di sostituzione fidecommissaria presente nei testamenti aristocratici a partire soprattutto dai primi anni del Quattrocento; qui consiste ancora, formalmente, nel trasferimento a diretto beneficio degli interessati della titolarità effettiva dei beni in questione. Dei feudi e dei redditi descritti la titolarità passa pienamente ai nipoti: all’erede universale, loro padre, rimane esplicitamente solo l’usufrutto.

Sono di forte significato, anche se del tutto conseguente in un contesto così caratterizzato, le condizioni poste alla successione dei nipoti e delle ulteriori linee di discendenza. Giovanni immagina in particolare che i due poli maschili prefigurati possano integrarsi a vicenda nell’obbiettivo di mantenere il nome dei Calvelli: l’uno assicura la sostituzione dell’altro quando di quest’ultimo venga a mancare l’erede di sesso maschile. Se uno dei nipoti muore senza figli maschi sarà l’altro, infatti, a succedere, e non l’eventuale figlia superstite: lo zio assumerà però l’obbligo categorico a dotare adeguatamente le figlie del fratello. Il dovere di dotazione cui sono richiamati gli eredi è così intensamente avvertito dal testatore da indurlo a prefigurare la sanzione nei riguardi di un’eventuale inadempienza nei termini estremi del decadimento dalla stessa titolarità ereditaria, con conferimento della porzione di patrimonio agli eredi della figlia non dotata. La possibilità che la trasmissione del patrimonio dei Calvelli venga così troncata è avvertita tuttavia in modo molto doloroso e richiama allora l’esigenza di sancire l’assoluta inalienabilità di alcuni beni: non le fonti di reddito, le terre o la tonnara, ma quanto rappresenta, o si desidera che rappresenti sul piano sociale e simbolico, l’identità dei Calvelli: l’*hospicium* e il giardino contiguo. Il passo nel quale viene determinato questo vincolo simbolico merita di essere letto per esteso, perché ci riporta al punto di avvio del nostro discorso:

... que hospicium et viridarium semper volumus nostris successoribus masculis et masculine linea devenire absque aliquo onere et gravamine, ac ipsorum hospicii et viridarii nostrorum alienacionem prohibemus omnino et semper volumus ipsi in nostram antiquam memoriam predecessorum ac successorum nostrorum remaneret, *nulla in confusione facta de dittis hospicio et viridario cum consortibus seu uxoribus successorum nostrorum [...] non obstante in hac consuetudine latinorum ditte panormitane urbis bona inter inter virum et uxorem natis filiis vel anno elapso tempore consumato matrimonio confundente [...] Tamquam testator ac dominus rei nostre qui possumus et specialiter in testamento legem rei nostre apponere confusionem prefatam prohibemus et sub ista lege condicione et forma et non aliter volumus dittum hospicium et viridarium nostri ad successores nostros masculos pervenirent.*

“Tamquam testator ac dominus rei nostre”: l’esempio di Giovanni Calvelli fa luce sul coagulo, almeno presso la fascia alta dei ceti di comando, di orientamenti favorevoli non solo al rafforzamento della autorità morale del capofamiglia nei confronti degli altri membri del gruppo

⁴⁴ In quegli anni al vertice della gerarchia di potere baronale, cfr. V.D’ALESSANDRO, *Politica*, cit. p.55. Documento impressionante della potenza economica di Sclafani è il testamento dettato nel 1345 (BCC, 331).

domestico, ma anche alla concentrazione, nella sua persona, della titolarità dell'intera sfera patrimoniale. Tale tendenza alla coordinazione patrimoniale si esprime nella decisa e lucida avversione di Calvelli nei confronti di ogni prospettiva di *confusio* a danno del patrimonio – pur nella consapevolezza del diverso avviso espresso dalla consuetudine latina – e denota l'emergenza di un diverso atteggiamento nei riguardi della natura stessa della ricchezza domestica e della sua funzione.

Ma una tendenza, per quanto distintamente avvertibile, non è ovviamente una regolarità. Questo di Calvelli – del 1337 – è ancora fra i primi testamenti configurati formalmente come strumento di piena esplicazione della capacità patrimoniale del capofamiglia⁴⁵. In questo senso le alleanze matrimoniali realizzate dallo stesso Giovanni – sempre con esponenti del ceto comitale⁴⁶ – devono fare riflettere: aiutano a capire attraverso quali canali poteva trasmettersi un diverso modello di organizzazione parentale. Un orientamento decisamente sfavorevole alla *confusio* consuetudinaria poteva trovare cioè nella disciplina feudale del cosiddetto *ius francorum* un referente culturale immediatamente riconoscibile. Nel senso che i principi di concentrazione e di indivisibilità del patrimonio erano da sempre tipici del sistema di successione feudale⁴⁷, come pure il criterio, correlato, che prevedeva l'attribuzione a coloro che erano esclusi dalla successione nel feudo, tanto dei maschi quanto delle femmine, di adeguati appannaggi⁴⁸. Semplificando al massimo, tali norme esprimevano un modello di trattamento della posizione femminile applicabile anche ad altri contesti patrimoniali, mentre, più in generale, il modello di successione feudale, di cui la dote di paraggio rappresentava una funzione, esprimeva un'utile premessa ideologica e giuridica ad ogni piano di concentrazione della ricchezza familiare.

La disponibilità di questo modello si intrecciava con la diffusione del diritto romano, della cui logica i giuristi cresciuti nelle scuole centro-settentrionali tendevano a farsi portatori⁴⁹, e che manifestava, come sappiamo, un orientamento sfavorevole alla limitazione della capacità patrimoniale del marito e del padre. Occorre riflettere sul fatto cioè che la logica del diritto comune poteva offrire, in ordine a questi argomenti, un complesso di strumenti utile a rafforzare la capacità del capofamiglia a disporre realmente di tutte le forze patrimoniali del gruppo familiare, specie in sede testamentaria; restaurando contestualmente la dote paterna come mezzo principale di sostegno dei “costi” di un matrimonio, compensati dalla *exclusio* automatica della figlia dal novero degli eredi⁵⁰.

Sono le linee di un processo che comincia ad assumere concretezza anche nelle città siciliane, che pure all'inizio del XIV secolo provvedevano a codificare le norme relative alla comunione tripartita. Nella graduale diffusione di matrimoni contratti *more grecorum*, nell'assunzione dell'istituto dotale come strumento di regolazione esclusiva dei diritti delle donne sull'eredità, nelle manifestazioni di completa libertà dispositiva contenute in alcuni testamenti, nello sforzo di guadagnare una simile condizione in altri, noi leggiamo appunto le linee di un fenomeno unitario: la spinta a ridisegnare gli assetti di alcune famiglie nella direzione di un graduale abbandono di procedure successorie interpretate come causa di dispersione della ricchezza.

⁴⁵ v. *supra* p.

⁴⁶ Matteo Maletta discende da una delle più autorevoli famiglie siciliane dell'epoca sveva, il cui peso politico risultava drasticamente ridotto dopo l'incoronazione di Federico III, cfr. V.D'ALESSANDRO, *Politica*, cit. p.45. Su Matteo Sclafani, v.*supra* n.44.

⁴⁷ Occorre tuttavia distinguere tra beni feudali privi di implicazioni signorili e le terre il cui possesso comportasse poteri sugli uomini; in pratica, è soprattutto ai primi che il capitolo *Volentes* (v.*supra*, n.5) assegna ufficialmente uno statuto allodiale (e dunque di larga disponibilità patrimoniale) e di sostanziale integrazione nel mercato della terra, cfr. H.BRESC, *Società e politica*, cit. pp.287 ss., in particolare pp.290s.

⁴⁸ Sulla configurazione giuridica della dote di paraggio si può ancora vedere A.FINOCCHIARO SARRTORIO, *La dote di paraggio nel diritto siculo*, in “Rivista italiana per le scienze giuridiche”, XLI(1906), pp.183-286.

⁴⁹ Sulla propagazione del diritto comune in Sicilia cfr., da ultimo, A.ROMANO, “*Legum doctores*” e cultura giuridica nella Sicilia aragonese, Milano, 1984, pp.205 ss.; IDEM, *Società e cultura giuridica nella Sicilia del Quattrocento in Istituzioni diritto e società*, cit., pp.22-23; IDEM, *Diritto comune e diritti particolari nel sistema normativo del “Regnum Siciliae”*, *ibidem*, pp.209-227.

⁵⁰ cfr. D.O.HUGHES, *From brideprice to dowry*, cit., in particolare pp. 276ss. e D.HERLIHY, *La famiglia nel medioevo*, Bari 1987 (ed.orig. 1985), pp.107-134; sul superamento della prassi altomedievale dei donativi maritali nelle città centro-settentrionali v. soprattutto M.BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali fra coniugi*, Milano 1961, pp.1-25.

Non è a caso dunque che, fuori Palermo, in tutte le città in cui la consuetudine si identifica col rapporto di comunione, quando si contraffa matrimonio sotto regime dotale vero e proprio, senza *confusio bonorum* alla nascita dei figli, il matrimonio stesso venga definito “secundum iura communia”, oppure *a la grichisca*. Il regime di *mos grecorum* individuava chiaramente l’assegnazione di dote come una disposizione di carattere ereditario: laddove nel testamento, sempre più coerentemente, l’eredità delle figlie andava coincidendo con la dotazione già effettuata o da effettuare.

IV. Tuttavia la limpidezza del tracciato successorio predisposto da Calvelli – limpido in quanto regolamenta i comportamenti matrimoniali degli eredi – rimane, dal punto di vista documentario, un caso quasi isolato, benché di eccezionale qualità. Lo sviluppo che porta gran parte della composita aristocrazia cittadina fuori dalle pratiche di tipo consuetudinario può essere tutt’altro che lineare, e, soprattutto, assume netta visibilità solo alcuni decenni più tardi.

Per un non breve arco di anni, a partire grosso modo dall’inizio del Trecento, quando la prevalenza del regime di comunione è ancora marcata, è opportuno pensare ad una realtà attraversata da spinte non coincidenti; nella quale cioè la diffusione della consuetudine convive con l’orientamento ad estendere la validità di regole patrimoniali e successorie ispirate al diritto feudale oltre l’ambito dei beni di natura feudale. Per questo non è configurabile una cronologia sufficientemente esatta del mutamento di prassi matrimoniale. Nel contesto delle specifiche biografie familiari il ricorso ad un sistema di regole o ad un altro, ad un tipo di economia parentale o ad un altro, può muovere da ragioni non univoche determinate dal variare delle strategie. È possibile tuttavia congetturare la datazione approssimativa di un termine collocato tra gli anni Venti e Trenta del XIV secolo, nel quale fissare, almeno per Palermo, il punto di partenza del processo di diffusione del regime di *mos grecorum*: tale diffusione, che si accresce molto nei decenni successivi, non vale però a determinare una cesura oltre la quale il regime di comunione non appaia più documentabile, ma solo una tendenza destinata con gli anni, specie presso gli strati superiori della società cittadina, a divenire prevalente.

Ancora alla fine del XIV secolo e agli inizi del successivo le fonti possono restituire infatti casi non fortuiti di gruppi eminenti le cui dinamiche successorie siano condizionate dalle regole del regime consuetudinario.

Meritano speciale considerazione, in questo senso, le notizie relative a uno tra i maggiori gruppi messinesi, quello dei Crisafi. Come di molte altre famiglie che conoscono dalla fine del Trecento una stagione di forte affermazione politica, è molto difficile precisare le linee della vicenda dei Crisafi nel corso del XIV secolo: notai, *milites*, forse ufficiali della curia municipale⁵¹, essi appartengono senza nessuna visibile specificità ad un ambiente socialmente fluido – quello della piccola aristocrazia messinese, legato alle dinamiche del mercato locale quanto alla gestione degli uffici dell’*universitas* – dal quale emergeranno con forza solo durante l’età dei Martini. La linea dei Crisafi che si impone rapidamente nello scenario politico del regno tra fine Trecento e primi decenni del Quattrocento deriva appunto da un ambiente di notai e giurisperiti individuabile già negli anni Venti del XIV secolo e precocemente in contatto con i circoli della regia curia. Nicoloso Crisafi, figlio di Giovanni e nipote di Nicola, eredita da questi, insieme con una professionalità amministrativa addestrata da decenni di presenza negli uffici centrali⁵², anche un atteggiamento politico ispirato alla lealtà nei confronti della corona che trova modo di esprimersi ancora prima

⁵¹ Notai sono, in anni diversi, Andrea de Crisafi (nel 1295): M.SCARLATA - L.SCIASCIA, *Documenti sulla luogotenenza di Federico d’Aragona*, Palermo, 1978, p.134; Crisafi de Crisafi (attestato tra il 1346 e il 1375): R.STARRABBA, *I diplomi della cattedrale di Messina*, cit., p.171; ASP, T, *Giosafat*, 515; Enrico Crisafi (nel 1344): ASP, T, *Malfinò*, 256. Miles è Soldano Crisafi, *ibidem*. Un Tommaso Crisafi è attestato come giurato della *Universitas* negli anni Venti del XIV secolo, C.D.GALLO, *Gli annali della città di Messina*, Messina 1756, III, p.619.

⁵² Nicola Crisafi è *legum doctor* già nel 1328 (A.ROMANO, “*Legum doctores*”, cit., p.106); nel 1339 Pietro II nomina Giovanni Crisafi, che è già notaio dell’ufficio della Tesoreria del regno, *magister computi* della *domus* dell’infante Ludovico, e nel 1357 lo stesso Giovanni, ora *Magister notarius* e *luogotenente* sempre nella Tesoreria, ottiene in vecchiaia che lo stesso incarico sia trasmesso al figlio, il notaio Nicoloso: G.COSENTINO, *Codice diplomatico di Federico III d’Aragona, re di Sicilia (1355-1377)*, Palermo 1885-1890, pp.342-344.

dell'arrivo in Sicilia di Martino di Montblanc⁵³. Sulla fedeltà ai Martini e sulla carriera amministrativa, svolta tutta all'interno della corte dei Maestri razionali, il notaio Nicoloso avrebbe fondato la propria fortuna politica e, in breve tempo, la definitiva consacrazione aristocratica della famiglia. Sui passaggi di questa vicenda di ascesa non possiamo qui soffermarci: basti sapere che al momento della morte, tra il 1405 e il 1407, Nicoloso poteva disporre di un patrimonio ingente, comprensivo ormai anche di feudi abitati.

Una fortunata serie di testamenti ci consente di seguire lungo quasi tutto il Quattrocento che tipo di trattamento questa base patrimoniale subisse in sede di scelte successorie⁵⁴. Ora, non c'è dubbio che il possesso di beni feudali, e in particolare di baronie sulle quali esercitare concreti poteri territoriali, orientasse i testatori a privilegiare la discendenza maschile: così la terra di Linguaglossa viene trasmessa di primogenito in primogenito e Nicoloso senior si ferma a precisare che l'assegnazione comprende tutti i beni stabili "tam burgensaticis quam pheudalibus sibi coniunctis". Tuttavia questo privilegio si attiva entro limiti piuttosto precisi. Innanzitutto, i primogeniti, se preferiti nella trasmissione della baronia, non beneficiano di altre particolari attenzioni, se è vero che il complesso della componente feudale della ricchezza viene regolarmente suddiviso tra tutti i figli maschi. Non ha luogo una semplificazione drastica del quadro successorio in senso dinastico, come accade – lo vedremo fra poco – in altri casi; e soprattutto, benché tutti gli atti confermino che sulle donne pesa una condizione di svantaggio sempre più marcato, tuttavia la riconfigurazione del ruolo femminile entro i confini funzionalmente rigidi della esclusione dotale dall'eredità appare molto graduale e tutt'altro che lineare. In effetti è facile constatare che, nel caso dei Crisafi, i meccanismi della comunione non si disattivano mai del tutto e che dunque, la pratica della divisione tra gli eredi maschi del patrimonio feudale si integra con la tendenza al mantenimento di forme di partecipazione larga alla titolarità della ricchezza "burgensatica". Il testamento di Nicoloso Crisafi – nel quale non compaiono eredi femmine – presenta tutto ciò in modo molto chiaro: al centro riappare un problema analogo a quello che, attraverso altre testimonianze, abbiamo visto emergere nei primi decenni del Trecento: come contenere e disciplinare le conseguenze della logica consuetudinaria che alcuni indizi indicano tutt'altro che spenta⁵⁵. Legando Linguaglossa al primogenito Giovanni Nicoloso precisa che nella misura in cui questo legato contenga beni burgensatici, la moglie del legatario non ha diritto ad alcuna partecipazione "iuxta locale civitatis Messane cui dictus testator expresse derogavit presente ibidem dicta domina Carabona consorte dicti testatoris" (che conferma così da parte sua il legato per la quota che le compete). Nei testamenti dei discendenti troviamo quindi precisazioni preziose di un orientamento che non viene mai smentito, quello a non fare della primogenitura una condizione di privilegio esclusivo: nel testamento di Giovanni Crisafi i quattro figli maschi sono nominati collettivamente eredi universali e il primogenito Nicoloso è destinatario unicamente di un legato più cospicuo; e in quello dello stesso Nicoloso abbiamo ancora una suddivisione dei feudi tra i cinque figli maschi, mentre alla condizione di erede universale accedono altri figli maschi (i minori?) e le figlie femmine. Più distanziato nel tempo, il testamento di Filippo Crisafi, figlio di Nicoloso iunior, ribadisce l'assegnazione dell'asse feudale all'unico figlio maschio e chiama alla successione l'intera discendenza diretta (sette figlie femmine), auspicando che "filii mei vivant honeste et virtuose, alias non habeant nisi tantum ius nature eis contingens", ove *ius nature* è sinonimo di legittima. L'esempio dei Crisafi ci dice allora che l'acquisizione di un ruolo pubblico significativo insieme con la maturazione di livelli patrimoniali adeguati sottoponevano senz'altro, nel primo Quattrocento, l'equilibrio interno di una famiglia a tensioni orientate all'adozione di sistemi di trasmissione patrilineari, che però non determinavano necessariamente – e nei tempi certi di una o due generazioni – la formulazione compiuta di un sistema dinastico.

⁵³ cfr. P.CORRAO, *Governare*, cit., p.88; su Nicoloso ancora *ibidem*, p.385.

⁵⁴ Si tratta dei testamenti del *nobilis et egregius vir* Nicoloso Crisafi, *miles* e Maestro razionale, steso il 26 agosto 1405 (ASP, *Archivio Spatafora*, 791, ff.121r-124r); del suo primogenito, il *miles* Giovanni, datato 22 giugno 1440 (*ibidem*, ff.199r-203r); del primogenito di quest'ultimo, il *miles* e Maestro razionale Nicoloso, datato 31 maggio 1444 (*ibidem*, ff.211r-222v); del figlio di Nicoloso, Filippo, datato 15 agosto 1483 (*ibidem*, ff.367r-374r).

⁵⁵ In un altro passaggio del testamento viene legato alla moglie l'usufrutto della quota - spettante allo stesso testatore - "contingente ex omnibus bonis stabilibus que sunt comunis inter eum uxorem et filios suos sitis in civitate Messane et eius territorio".

La forza di quelle tensioni poteva dunque variare notevolmente; e poteva variare all'interno di una stessa storia familiare, come un'ulteriore vicenda, quella degli Uberti-Montaperto, ci aiuta a precisare. Questa storia si inaugura, nella nostra prospettiva, con un atto che, nel 1333, contiene già tutti i segni del dispositivo finalizzato alla trasmissione unitaria del patrimonio e della dignità nobiliaria⁵⁶. Si tratta, non a caso, del testamento di Scalore degli Uberti, cioè di un tipico esponente del ceto comitale a forte identità militare; un testamento che regola già la successione femminile, quella della figlia Anna, predisponendo una assegnazione di onze 700 relativa al futuro matrimonio con Martino de Sosa e formalizzando il diritto a ricevere, fino ad allora, "alimenta ei condecenia" da parte dell'erede universale, suo fratello Giovanni, il cui futuro ruolo di *dominus* sopra tutta la sfera patrimoniale del testatore non è neppure in discussione.

Il testamento del conte Scalore si profila dunque quale esempio precoce, e squisitamente feudale, di dispositivo di volontà volto a regolare il decorso di una discendenza. La fine prematura e violenta di Scalore e la conseguente dissoluzione della contea di Assoro⁵⁷ avevano però alterato il ruolo pubblico e la stessa identità aristocratica degli Uberti; circostanze queste che, unite alla scomparsa dell'erede universale Giovanni, dovevano deformare la prospettiva delineata nel testamento del 1333.

Era l'insediamento stesso della famiglia a mutare radicalmente. Recisi i legami con Assoro e annullata la gravitazione messinese, noi ritroviamo infatti la discendenza di Scalore, alcuni decenni più tardi, ad Agrigento, incarnata nella persona dell'altro figlio, Andrea, che nel 1333 non era ancora nato. Andrea prova a ridefinire l'assetto patrimoniale, immettendovi immobili urbani e suburbani dislocati nel territorio agrigentino, e tuttavia mantenendo un nucleo patrimoniale proveniente dall'eredità del padre: i feudi Cundrò e Gatta ed un complesso di beni burgensatici interni al territorio della ex-contea di Assoro. La persistenza di questo nucleo, di peso economico ancora assai forte, doveva imporre ad Andrea di tenere conto delle disposizioni dettate da Scalore, e perciò di nominare, nel suo testamento, steso nel 1390⁵⁸, un erede universale, il figlio Giovanni, e di indicare come sostituti nell'eredità di quel nucleo, nel caso di estinzione della linea di Giovanni, dopo le due figlie femmine Antonia e Costanza, i "proximiores ex parte patris dicti testatoris". Per il resto, invece, onorati i doveri che gli competono sopra queste porzioni dell'antico patrimonio paterno, Andrea dichiarava che sul patrimonio 'agrigentino' i suoi diritti erano comuni a quelli della moglie e dei figli.

Ciò sta a dimostrare come, venuta meno la dimensione patrimoniale suggerita dalla titolarità del comitato, insieme al profilo politico inerente ad essa, il successore di Scalore avesse ricondotto l'idea di parentela, abbozzata nel testamento del padre secondo un forte principio dinastico, entro i confini segnati dalla consuetudine, lasciando tuttavia che il dispositivo del padre operasse per quanto fosse superstita del patrimonio originario (e non era poco): un caso dunque di allentamento della disciplina agnaticia concomitante di una vicenda di ridimensionamento dell'identità pubblica e della stessa base patrimoniale della famiglia.

Gli eventi successivi risultano gravidi di conseguenze per la storia degli Uberti. Il figlio ed erede di Andrea, Giovanni, si pone infatti, durante la guerra accesa dall'arrivo di Martino di Montblanc e del figlio, nel campo degli oppositori della corona. Giovanni muore da ribelle in un anno imprecisato tra il 1392 e il 1397, e i suoi beni, che sono quelli trasmessigli dal padre, e innanzitutto quelli del nonno Scalore, vengono confiscati. La vicenda degli Uberti siciliani si conclude così. La sorte del patrimonio non è racchiusa invece nel provvedimento di avocazione al fisco.

L'attenzione si deve spostare, per questo, su Antonia, sorella di Andrea, che ha sposato Aloisio Montaperto, appartenente ad una famiglia di aristocrazia agrigentina infeudata già alla fine del

⁵⁶ ASP, *Montaperto*, 1, doc.1, 15/8/ 1333; edito in F.GIUNTA, *Uomini e cose del medioevo mediterraneo*, Palermo 1964, pp.240-255.

⁵⁷ Scalore era rimasto vittima nel 1351 di una sanguinosa rivolta degli abitanti della contea: quest'ultima era stata così recuperata alla corona: cfr.F.GIUNTA, *Uomini e cose, cit.*, pp.224 ss.; l'episodio della rivolta contro Scalore in MICHELE DA PIAZZA, *Cronica, cit.*, pp.120-123.

⁵⁸ ASP, *Montaperto*, 1, doc.2, 5/4/1390, ins. in doc. dat. 4/2/1397.

XIII secolo⁵⁹. In breve, Antonia ed Aloisio, alla morte di Giovanni, tentano, con successo, il recupero del patrimonio confiscato dalla corona: Martino I ordina nel 1398 la restituzione ai coniugi dei beni che erano stati di Andrea degli Uberti e di sua moglie Lumberga Barresi⁶⁰.

Che Antonia avesse contratto con Aloisio matrimonio secondo il regime consuetudinario non avrebbe impedito che nel suo testamento, steso nel 1401⁶¹, analogamente a come si era configurato quello di suo padre Andrea, la regolazione della trasmissione dei beni di provenienza paterna risultasse nettamente distinta dai capitoli attinenti ai beni in comunione. Antonia nomina suo unico erede Giovanni Gaspare, figlio suo e di Aloisio: egli rappresenterà per un verso l'erede universale nel patrimonio degli Uberti, e per un altro, distintamente, il beneficiario della "tercia bonorum stabilium burgensaticorum dittam testatricem contingente, vigore ditte consuetudinis Agrigenti".

Risulta attivo dunque, tanto nel testamento di Andrea quanto in quello di sua figlia Antonia, un duplice meccanismo successorio, a seconda che i beni da devolvere alla discendenza fossero quelli trasmessi da Scalore o quelli appartenenti alla comunione coniugale. Questo significa, per un verso, che si era protratta l'efficacia di fatto del dispositivo di Scalore e che la trasmissione del nucleo patrimoniale in esso garantito aveva consentito la riproduzione di una linea di successione unitaria; per un altro che, nonostante tutto questo, il decorso regolare della successione tornava ad essere incentrato sulle regole della comunione.

Per questo, adesso occorre mutare prospettiva e assumere il nucleo patrimoniale ubertiano come componente di una ricchezza più vasta e differenziata, quella di cui sono titolari Aloisio Montaperto, la moglie Antonia e il figlio Giovanni Gaspare. Per quanto l'ascendenza di Aloisio appaia incerta, è molto probabile che egli discendesse da un Montaperto ricordato agli inizi del Trecento: anche qui è un segmento patrimoniale, il feudo di Raffadali, a fare da *trait d'union* lungo i passaggi misteriosi dello sviluppo genealogico⁶². Accertata l'appartenenza ad una famiglia nella quale la piattaforma feudale del dominio appare, proprio con Aloisio, innervata dei frutti di un'intensa e lucrosa attività mercantile⁶³, avviene però che il matrimonio con Antonia, e l'acquisizione conseguente del patrimonio degli Uberti, imprima alla sua fisionomia una svolta piuttosto radicale.

La vicenda di Aloisio Montaperto illustra con straordinaria precisione come evolvesse tra la fine del secolo XIV e i primi del XV, pure all'interno di famiglia eminente, dotata anche di una non recente base signorile, il modello di regolazione dei rapporti parentali. Prestiamo attenzione innanzitutto ai matrimoni. Quello di Aloisio ed Antonia era stato contratto, come sappiamo, secondo la consuetudine agrigentina della comunione. Alla morte di quest'ultima, nel 1401 o poco dopo, egli sposava in seconde nozze una Mattea di provenienza sconosciuta. Il contratto, in questo caso, ha mutato forma ed è stato convertito alle regole dello *ius commune*. È tanto poco casuale la scelta di obbedire, questa volta, ai principi del matrimonio *a la grecisca*, da far sì che nel testamento di

⁵⁹ Nella *Descriptio feudorum* (di datazione assai incerta ma da assegnare probabilmente al secondo o al terzo decennio del XIV secolo) pubblicata da R.GREGORIO, *Bibliotheca*, II, *cit.*, p.468, a Bartolomeo Montaperto viene ascritto il possesso dei feudi Raffadali, Contessa, Libaggini, Rachalchiraci, Guastanella, Auricella; nell'*adohamentum* del 1343 poi, *ibidem*, p.470, i militi Lamberto e Giovanni Montaperto risultano tassati per 30 onze. È impossibile accertare se il Bartolomeo segnalato dalla *Descriptio* sia lo stesso che nel 1323 è capitano di Trapani, *Acta Curie Felicis Urbis Panormi*, 4, a cura di M.R.Lo Forte Scirpo, Palermo 1985, p.54 (n.31), e che, tra il 1328 e il 1331, è più di una volta ricordato come giustiziere di Palermo, *ibidem*, n.67,75,92 e P.COLLURA, *Le più antiche carte dell'archivio capitolare di Agrigento*, Palermo 1961, pp.275-276.

⁶⁰ Privilegio datato 30/3/1398, in ASP, *Montaperto*, 1, doc.3.

⁶¹ *Ibidem*, doc.4, 9/2/1401.

⁶² Bartolomeo Montaperto compare nella *Descriptio feudorum* trecentesca (v.*supra* n.59); mentre nella *Recensio feudorum* del 1408 (in R.GREGORIO, *Bibliotheca*, *cit.*, II, pp.490 s.), compaiono Aloisio e il figlio Giovanni Gaspare, come possessori, l'uno di Raffadali, Gatta, Cundrò, Grutticelli, Buterno; l'altro di Chicalbi, S.Lorenzo, Cammemi, Dusluveti.

⁶³ Informazioni in questo senso in un raro documento del 4 ottobre 1413 (ASP, *Pergamene varie*, 78) anche se il testamento del 1414 (v. nota successiva), con i crediti commerciali di cui dà notizia, è la fonte più eloquente su Aloisio uomo d'affari.

Aloisio, del 1414⁶⁴, gli effetti provocati dal mutamento di regime si riflettano con singolare evidenza.

In esso, infatti, le disposizioni che hanno per destinatario Giovanni Gaspare e Lucca, i figli nati da Antonia, appaiono coerentemente distinte da quelle relative ad Antonello, Isabella e Maria, nati dalla seconda moglie. Eredi universali vengono nominati entrambi i figli maschi, ma Giovanni Gaspare, accanto alla concessione particolare dell'*hospicium* cittadino e del territorio di Raffadali (con le terre di Butermini, di Burgimi, del Canneto e della Guastanella), è destinatario – come viene esplicitamente precisato –, soprattutto dell'eredità di Antonia e di Giovanni degli Uberti. Nel testamento di Aloisio Montaperto, dunque, il nucleo patrimoniale trasmesso da Scalore ad Andrea degli Uberti appare ancora dotato, almeno sotto il rispetto della sua titolarità, di una propria unitaria specificità. Ad Antonello vanno invece le terre “delli Grutti” e metà del fondo “li Cometi”. In questo modo tutti gli immobili di maggiore peso economico, acquisiti per via ereditaria, hanno trovato una precisa destinazione. Generica appare per contro la ripartizione dei beni “tam acquisitis tempore... primi quam secundi matrimonii”, vale a dire, per lo più, dei beni mobili, dei censi, dei crediti. Le figlie di secondo letto vengono infine dotate ciascuna per una quota di 800 onze, mentre Lucca, figlia di Antonia, già maritata ad Antonio Barresi, viene semplicemente confermata nella sua dote.

Si deve ritenere dunque che l'immissione dei beni di provenienza ubertiana nel quadro della parentela facente capo ad Aloisio Montaperto agevolasse una dinamica di concentrazione patrimoniale, tutta a vantaggio di Giovanni Gaspare, e inducesse a contraddire la riproposizione del modello comunitario. Se questo dato viene accostato alla coerenza che Aloisio esibisce nell'imporre alle figlie Isabella e Maria un matrimonio secondo i principi del diritto comune, dopo che egli stesso, come abbiamo visto, aveva voluto regolare nello stesso modo le sue seconde nozze con Mattea, si profila un quadro nel quale modello matrimoniale e qualità del percorso riproduttivo risultano profondamente integrati. Recessività del modello parentale di comunione e affermazione delle nozze *a la grecisca*, dapprima nel secondo matrimonio di Aloisio e poi nella formulazione della prospettiva matrimoniale delle figlie, ci appaiono dunque condizioni correlate e concomitanti. Si delinea una logica agnatzia che non si irrigidisce in senso unilineare, giacché i fratelli vengono fatti oggetto di una considerazione sostanzialmente paritaria: il dispositivo imperniato sulla successione maschile viene evidentemente riconosciuto come garanzia sufficiente alla riproduzione del nome e della ricchezza familiare. Giovanni Gaspare e Antonello sono chiamati dunque a sostituirsi a vicenda in caso di morte prematura e senza discendenti di uno dei due. Ciò non toglie, tuttavia, che l'eredità del primo assuma più forte significato economico e simbolico, alla luce di quanto prima esposto; e leggendo, d'altra parte, che “et exinde bona ipsa hereditaria transeant et transire debeant in infinitum” veniamo confermati, infine, nel fatto che la dimensione ideologica modellata attorno alla prospettiva dinastica fosse un dato pressoché acquisito.

Uno spazio di trent'anni, tanti ne trascorrono per giungere al testamento di Giovanni Gaspare⁶⁵, si rivela sufficiente perché l'orientamento agnatzio imposto da Aloisio si rafforzi e si irrigidisca. Il vincolo dell'intera massa patrimoniale è divenuto qui il centro stesso del dispositivo; la sua formulazione segue immediatamente la nomina dell'unico erede universale nella persona del primogenito Bartolomeo, minacciato perentoriamente di venire escluso dalla successione, a favore del secondogenito Federico (e, in successione, dei figli minori Antonio e Aloisio), nel caso in cui egli attentasse all'integrità patrimoniale. Ma siamo già, con Giovanni Gaspare, nel 1446 e, riguardo tanto ai formulari ormai codificati quanto alla logica che governa il dispositivo, l'architettura dilatata del testamento appare corrispondere esattamente a quella degli atti che – come accenneremo – altri esponenti dei patriziati cittadini in quegli stessi anni, pensavano a redigere.

L'andamento complesso della vicenda degli Uberti-Montaperto, se posto a confronto con l'esempio dei Crisafi, disegna dunque un contesto fortemente irregolare, privo di tendenze univoche, all'interno del quale rintracciare efficaci criteri di comparazione è operazione delicata. Il processo che conduceva verso la maturazione di un assetto parentale radicalmente rinnovato, fondato sulla

⁶⁴ ASP, *Montaperto*, 2, doc.n.6, 4/1/1414.

⁶⁵ Rimangono solo capitoli sparsi in ASP, *Montaperto*, 2, docc. 9-17.

prevalenza di una sola linea di successione e, in relazione a ciò, sull'esclusione categorica della trasmissione femminile, nonché di quella, meno perentoria, dei cadetti: questo processo assume visibilità e concretezza, al di fuori da un ambito ristretto di alta aristocrazia signorile, all'interno di contesti nei quali rimangono comunque presenti tendenze alla riproduzione di equilibri parentali a basso tasso di agnatismo – almeno per quanto concerne la gestione del patrimonio e la sua trasmissione. In ogni caso la conversione del modello di matrimonio rappresenta sempre una delle condizioni obbligatorie da soddisfare in ogni tentativo di passaggio da un assetto parentale incentrato sulla comunione patrimoniale ad un altro caratterizzato dall'adesione ad una disciplina agnaticia, e, al tempo stesso, il suo indicatore forse più eloquente.

Certo: una elementare difficoltà analitica si frappone alla migliore individuazione di questi processi: le emergenze documentarie diventano cioè più omogenee e regolari allorché la tradizione patrimoniale, allentandosi il meccanismo riproduttivo fondato sulla comunione, acquista un'identità propria, un senso autonomo. Prima che ciò avvenga, se manca, o è fragile, il 'sostrato' patrimoniale, disperso ad ogni snodo generazionale, che rappresenti e sostenga nel tempo l'identità della famiglia, una documentazione necessariamente frammentaria tenderà a restituire per lo più momenti isolati dello sviluppo familiare la cui notizia sarà dovuta a circostanze estemporanee che poco o nulla hanno a che vedere con la formazione di una memoria interna.

Si tratta allora di comporre quadri documentari che, per quanto frammentari, mostrino in concreto un processo di destrutturazione di un assetto parentale a base consuetudinaria e la sua graduale ridefinizione in senso agnaticio. Uno di questi quadri è certamente quello che si riferisce alla storia più recente dei Montaperto. Ma altre sequenze genealogiche danno conto del mutamento di regime nello sviluppo di una discendenza familiare e su queste vale la pena di fermarsi ancora.

V. Attraverso tali sequenze assume evidenza assai più che un cambio di referente giuridico: è l'intero complesso dei rapporti di parentela e delle regole di redistribuzione ereditaria della ricchezza a essere investito dalla crisi del modello consuetudinario. Ma il fatto che la osservabilità di questa crisi *in atto* rimanga, come si è detto, un fatto documentariamente eccezionale non deve impedire il tentativo di una verifica: come mai e fino a che punto molte delle famiglie che si affermano in età martiniana e alfonsina si presentino con i tratti di una fisionomia agnaticia già definita. Circostanza non contestabile che fa ipotizzare che l'acquisizione più o meno recente di una condizione di preminenza richiedesse in quell'epoca, tra l'altro, proprio una più rigorosa adesione a un modello parentale di tipo agnaticio.

Daremo forma a tale ipotesi sulla base di un esempio solo fra i molti possibili, relativo al *milieu* mercantile di Palermo.

Tutto quanto siamo in grado di conoscere su Enrico de Adam e su Nicola e Giovanni Bandino (padre e figlio) è desunto dai testamenti e dagli inventari⁶⁶. Enrico doveva essere, nella seconda metà del XIV secolo, tra i maggiori e più spregiudicati operatori commerciali palermitani⁶⁷. La consistenza della ricchezza e dei patrimoni immobiliari⁶⁸ collocava verosimilmente questi personaggi, e le rispettive famiglie, ai vertici del potere economico a Palermo alla fine del Trecento; a tale primato avrebbe poi corrisposto il coinvolgimento, da parte di altri membri della parentela, nella gestione degli uffici municipali⁶⁹.

⁶⁶ Il testamento di Enrico de Adam è del 7 novembre 1377 e contiene l'inventario: ASP, CRS, *S.Martino*, II, 113, ff.1-21. Non ci è pervenuto il testamento di Nicola Bandino; quello del figlio Giovanni è datato 8 settembre 1389, mentre l'inventario *post mortem* è del 7 ottobre 1389: ASP, CRS, *S.Martino*, II, 113, ff.23-26 e 27-49.

⁶⁷ Con una evidente specializzazione nel commercio del grano, nell'inventario compreso nel testamento compaiono: salme 2300 di frumento, a Girgenti; salme 1300 di frumento e orzo in diversi granai palermitani; inoltre sono attestate diverse società commerciali: con Francesco de Seriluca per il commercio dei grani - che gli ha affidato per questo fiorini 2000, più 500 in mutuo -; con Bonanno de Simone per fiorini 1050, e con Iacopello Amadori per fiorini 261.

⁶⁸ È sufficiente fornire alcuni dei dati contenuti nell'inventario di Giovanni Bandino, nel quale, come si vedrà ebbe a confluire gran parte del patrimonio di Enrico de Adam: vi si contano 5 *ospicia*, 3 *tenimenta domorum*, 47 case, 2 fondaci, 6 taverne, 11 botteghe, 3 magazzini.

⁶⁹ Già nel 1397 un Tomaso Bandino appare tra i "cives congregati" assieme ai giurati e ai giudici per l'invio di un'ambasceria a re Martino, allo scopo di negoziare il rientro in fedeltà della città, cfr. S.LAGUMINA, *Enrico di Chiaromonte in Palermo dal 1393 al 1397*, in *Archivio Storico Siciliano*, n.s. XVI(1891), pp.253-348, docc.XXX e XLV.

Bandino e de Adam sono uniti da un vincolo di natura matrimoniale destinato a pesare, quello fra Nicola Bandino e la sorella di Enrico de Adam, Muccina, celebrato in una data da collocare alla metà del XIV secolo o poco oltre. Da questo matrimonio sono nati almeno tre figli, Bartolomea, Giovanni e Narda, mentre quello tra Enrico e Iacoba Bernardi è rimasto sterile. Quando, nel 1377, Enrico, prossimo a morire, fa testamento decide allora di nominare erede universale proprio il nipote, Giovanni Bandino. Grazie all'assenza di discendenza diretta, il matrimonio tra Enrico e Iacoba non ha fatto scattare il meccanismo della *confusio*: da qui il senso della logica dispositiva del testamento. Il nobile Enrico de Adam dichiara innanzitutto di aver contratto matrimonio con Iacoba "ad ritum et consuetudinem grecorum usque ad nativitatem filiorum et natis filiis ad consuetudinem latinorum": ciò posto, la sfera patrimoniale del testatore rimane sostanzialmente intatta e, detratti unicamente i legati, può essere assegnata interamente al nipote. L'istituzione non viene accompagnata da particolari solennità formali, salvo alcuni vincoli di sapore fidecommissario: da una parte si stabilisce l'impossibilità di alienare porzioni di patrimonio, anche mobile, se non in favore dei figli legittimi, e non oltre un valore di 150 onze, dall'altra si esprime un'aspirazione alla riproduzione della discendenza "usque in infinitum" e "per directam lineam" ancora vaga, ma che racchiudeva già il desiderio di allargare nel tempo i margini del ricordo.

Al 1389 è datato il testamento dell'erede di Enrico, Giovanni Bandino, che risulta naturalmente condizionato dalle disposizioni dello zio. Questo testamento va letto assieme all'inventario dei beni, redatto circa un mese più tardi. L'esame congiunto dei due atti reimmette in un meccanismo riproduttivo a prevalente colorazione comunitaria. In forza del matrimonio contratto *more latinorum* con Letizia de Atterio il testatore doveva rispettare il criterio della collettiva e paritaria nomina ad eredi dei figli Simone, Giovanni, Stefano e Manfredi. Certo, una spia significativa del fatto che il meccanismo della comunione fosse sottoposto a forti tensioni e che fosse attiva la tendenza ad avvantaggiare le presenze maschili della discendenza, è costituita dal trattamento separato riservato alle figlie⁷⁰; ma alla moglie non può non essere assegnata "partem eam [sic] contingentem secundum consuetudinem civitatis Panormi". L'inventario, redatto alla presenza della vedova, rivela il peso decisivo dell'eredità del patrimonio di Enrico de Adam e conferma seccamente l'applicazione della regola della tripartizione "vigore consuetudinis latinorum ditte urbis".

Nei decenni successivi alla morte di Giovanni Bandino dovette accelerarsi il processo di ridefinizione della logica parentale nell'attuazione di un altro modello, diverso nei contenuti culturali e nell'impianto formale. Quando il figlio di Giovanni, anch'egli Giovanni, detta a sua volta testamento, ci siamo spostati decisamente in avanti nel tempo, nel 1432⁷¹. Premessa necessaria a questo nuovo atto è il contratto di matrimonio che nel 1406 Giovanni stipula con Sicilia Crispo, appartenente ad una delle maggiori famiglie messinesi⁷². Il regime prescelto è diventato quello "vulgariter dictum a la grichisca" – che, come sappiamo, si identificava, nell'ordinamento messinese, con quello di diritto comune. In questo modo Giovanni non impegnava le proprie sostanze, limitandosi alla promessa di un dotario poco più che simbolico di 50 onze (contro una dote stimata in onze 325). Analogamente, il contratto relativo al matrimonio tra la figlia Maria e Giovanni Omodei, sebbene non riporti esplicitamente il riferimento al *mos grecorum*, contiene clausole che significano senza possibilità di dubbio la cessazione dei diritti della stessa Maria sull'eredità⁷³.

Negli anni Venti del XV secolo vengono ricordati due pretori di nome Bandino: Giovanni (nel 1422) e Nicola (nel 1430). Ancora Giovanni è giurato nel 1425 (F.M.EMANUELE E GAETANI, *Della Sicilia nobile*, Palermo 1754-1759, III, pp.35 ss.).

⁷⁰ A Pina, già sposa di Manfredi de la Chabica, viene confermata la dote; Verrisia, probabilmente ancora nubile, viene nominata erede particolare in onze 500.

⁷¹ ASP, CRS, *S.Martino*, II, 113, ff.69-73 (testamento); ff.77-86 (inventario, datato 24/9/1434).

⁷² ASP, CRS, *S.Martino*, II, 113, ff.53-55: contratto di costituzione di dote, stipulato a Palermo il 12/11/1408.

⁷³ Il contratto (ASP, CRS, *S.Martino*, II, 113, ff.63-64), stilato nel 1427 prevede infatti l'assegnazione di una dote di onze 300 "iure nature, consuetudinario et legiptime ac successione paterne et materne et quocumque alio iure", stabilendo poi che Giovanni Omodei si impegni all'amministrazione dei beni dotali (che quindi rimangono comunque della moglie) e Maria alla redazione di un pubblico documento nel quale "faciat dicto nobili domino Iohanne ... commemorationem generalem de omni et quocumque iure dicta Maria competente et competituro tam iure successionis paterne et materne, consuetudinis, nature, legiptime, ac successionis fratruum et sororum", così che "ipsa nobilis Maria ... teneat se quietam, solutam et integram satisfactam de iuribus predittis ac aliis quibuscumque et competentis".

Il testamento, redatto in piena salute, poteva così divenire strumento di una dichiarazione di volontà non più soggetta ai vincoli derivanti dalla comunione patrimoniale. Anche in questo caso leggere insieme testamento e inventario consente di cogliere con esattezza la natura del dispositivo e di marcare lo scarto rispetto a quello approntato dal padre. Il baricentro era ora nella nomina di un unico erede universale e nella concentrazione delle funzioni successorie: rimosso ogni riferimento al tipo di regime matrimoniale, l'atto può esordire con l'investitura del primogenito Bernardo Giovanni. Si osservi come il testatore si preoccupasse di valorizzare il ruolo che Enrico de Adam aveva assunto nella costituzione del patrimonio che gli era stato trasmesso e che egli, a sua volta, intendeva trasmettere al figlio. Giovanni sanciva il privilegio agnatizio nella successione dei discendenti: prevedendo il caso di una sostituzione femminile egli imponeva la condizione dell'assunzione non solo del nome e dello stemma dei Bandino ma anche del nome e dello stemma dei de Adam, acquisiti pertanto al patrimonio simbolico della famiglia.

Il ricordo di Enrico de Adam e il riconoscimento della costituzione di un solido nucleo patrimoniale attorno al suo asse ereditario rappresentano, in concreto, il veicolo della maturazione di una nuova identità agnatizia dei Bandino. La stesura dell'inventario dei beni di Giovanni iunior, ordinata nell'agosto del 1434, vede ormai protagonista il primogenito Bernardo, che precisa con cura il fondamento della propria preminenza richiamandosi, a settanta anni dalla sua morte, al testamento di Enrico de Adam. Viene dunque precisato come questi avesse nominato erede il nipote Giovanni Bandino, avo di Bernardo, "et postremo suos filios et nepotes usque infinitum [...] et subsequenter dittus condam Iohannes [senior] mortuus extiterit succedente in clausola testamentaria ipsius condam Henrici dicto condam Iohanne de Bandino [iunior] ultimo decedente ex filiis ditti condam Iohannis, qui condam dominus Iohannes tamquam substitutus adhibuit hereditatem tam ditti condam patris sui quam ditti condam Henrici sui patris et consanguinei tenendo et possidendo bona hereditatis preditta".

Nell'abbandono della logica consuetudinaria si profila una strategia che vede convergere l'emergenza di un'autocoscienza familiare, la formazione di un ricordo che risalga lungo una linea unitaria di trasmissione patrimoniale, l'adesione, infine a uno statuto militare di identità aristocratica. Che un gruppo di chiarissima estrazione mercantile adoperasse strumenti di identificazione attinti al repertorio militare-cavalleresco viene poi confermato dai capitoli del testamento di Giovanni relativi alla sepoltura. I Bandino provvidero a conservare e valorizzare – come segno tangibile di consacrazione aristocratica – la cappella che Enrico de Adam aveva eretto a sepoltura nella chiesa del convento di S. Maria del Carmelo (affidandone la cura al suo erede universale Giovanni Bandino senior). Accolti nella sepoltura, insieme con Enrico, già il nonno Nicola e il padre Giovanni, la cappella, e la chiesa stessa, avevano acquistato una forte funzione di rappresentanza del ruolo sociale del lignaggio: Giovanni non si limita allora ad una cospicua dotazione, giacché ordina agli eredi o ai fidecommissari di porre "supra dicta ecclesia sua quarterata cum illis condam nobilis Henrici de Adamo et in eadem cappella supravestem, stindardum paramenti equi, ensem decoratum et par unum calcarum seu spironum et elmettum unum mori militari".

Nell'arco di una generazione, all'incirca, la riscrittura del modello parentale poteva dunque accompagnarsi alla maturazione di un'immagine pubblica ideologicamente molto definita. Ma se l'assimilazione di tali schemi può essere attribuita a fattori eterogenei, inerenti innanzitutto alle modalità di rappresentazione sociale della preminenza, invece la ristrutturazione in senso patrilineare dei rapporti di parentela e dei sistemi di successione richiedeva – e comportava – una strategia coerente nei riguardi delle pratiche matrimoniali: in altre parole l'adesione a uno statuto culturale di natura cavalleresca era tra le possibilità di una famiglia eminente (per lo più – ma non regolarmente, almeno fino ai primi decenni del XIV secolo, se non oltre – a struttura agnatizia); mentre organizzare in senso agnatizio una discendenza richiedeva *necessariamente* – in base agli strumenti giuridici e agli apparati culturali concretamente disponibili – di orientare diversamente le strategie matrimoniali.

Di fatto, dopo Giovanni senior, i matrimoni *more latinorum* scompaiono dalla documentazione. A partire dalle nozze tra Giovanni iunior e Sicilia Crispo i matrimoni sono tutti stipulati secondo le

regole del diritto comune e prevedono il pagamento di doti relativamente contenute rispetto alle medie toccate dalla maggiore aristocrazia feudale, e soprattutto relativamente stabili nei decenni⁷⁴. La *exclusio* femminile è ora regolarmente funzionale all'orientamento inaugurato da Giovanni iunior alla concentrazione della titolarità patrimoniale. Un'ultima, più precisa conferma è contenuta nel contratto di matrimonio che Bernardo Bandino stipula nel 1439 con i procuratori della futura moglie, Bartolomea Iacobi⁷⁵. Giovanni iunior, per garantire la soluzione della dote nel caso di scioglimento del matrimonio, aveva obbligato tutti i propri beni, e tra questi anche quelli provenienti "ex successione condan Henrici de Adamo". Il testamento di Enrico, come abbiamo visto, non aveva inteso avvantaggiare alcuna linea di discendenza e non aveva fissato nessuna discriminante agnatzia tra gli eredi; per questo Bernardo chiedeva e otteneva che alcuni fra coloro che ancora potevano reclamare diritti sull'eredità di Enrico si facessero pubblicamente da parte. Furono la sorella Maria, moglie di Giovanni Omodei, e la zia Pina, moglie di Antonio de Arenis che "tamquam substitute et notate in testamento preditto etiam cesserunt et dederunt locum ditte domine Thomie in bonis predittis".

VI. Torniamo al testamento di Giovanni Bandino iunior: redatto nel terzo decennio del XV secolo, è un segmento di un fenomeno più generale, inquadrabile in una sincronia sufficientemente coerente: appartiene cioè ad una stagione nella quale altri esponenti di un'aristocrazia urbana di origine non signorile, in ascesa costante a partire dagli ultimi decenni del Trecento, decidono di stabilire, con atti di analogo profilo, le premesse di vicende parentali ancorate a criteri di riproduzione patrilineare⁷⁶. Abbiamo accennato al fatto che queste vicende si propongono all'osservazione già rigorosamente disciplinate in chiave *lignagère*. I testamenti, e poi i successivi sviluppi dinastici, mostrano dunque la formulazione e l'esplicazione di meccanismi riproduttivi patrilineari fondati sulla valorizzazione della primogenitura, sul vincolo fidecommissario di porzioni fondamentali del patrimonio, sulla esclusione dotale delle figlie. In quest'ultimo congegno in particolare, l'esclusione femminile dalla sfera della titolarità patrimoniale, che ricorre con frequenza sempre più regolare, sono racchiuse ovviamente le ragioni che fissano meglio il senso del nuovo modello parentale. È possibile che un testatore non accenni a un percorso di sostituzioni o investa di una titolarità collettiva l'intera discendenza maschile (oppure proceda a una divisione egualitaria al suo interno) senza avvantaggiare il primogenito; ma non è più possibile attribuire alle donne, rispetto alla titolarità e alla gestione della ricchezza, una funzione formalmente *commensurabile* a quella maschile, come era nel circuito riproduttivo a matrice consuetudinaria. Si capisce dunque come mai specialmente a queste famiglie in ascesa, prive di identità baronale (prive cioè di radicamenti territoriali di tipo signorile che non fossero acquisizioni recentissime – generalmente sottratti al dominio delle regole consuetudinarie) il mutamento delle pratiche matrimoniali appaia in immediata connessione con il possibile consolidamento di una condizione non effimera di autorità sociale. Tale considerazione aiuta a attribuire le giuste proporzioni a un fenomeno tutt'altro che sorprendente, e che anzi si configura altrove con i medesimi caratteri,

⁷⁴ Cfr. H. BRESCH, *Il notariato nella società siciliana medievale* in *Per la storia del notariato meridionale*, Roma 1982, pp.213 ss. L'esempio specifico degli stessi Bandino mostra che l'ammontare delle doti, tra il 1389 e gli anni '60 del Quattrocento, non supera le 600 onze, v. *supra* i documenti cit. nelle note 70, 72, 73.

⁷⁵ ASP, CRS, *S.Martino*, II, 113, ff.103-104.

⁷⁶ Soprattutto i testamenti di Iacopo Arezzo, siracusano, a lungo a capo dell'ufficio di Protonotaro (cfr. P. CORRAO, *Governare*, cit., pp. 530s.), ASP, *Archivio Camporeale*, 37, ff.1r-22r (25/6/1409); del palermitano Nicola Sottile, influente ufficiale finanziario negli anni Dieci e Venti del XV secolo (cfr. *ibidem*, pp.568s.), ASP, CRS, *S.Martino*, II, 119 (3/7/1424); di Pietro Afflitto, grande banchiere palermitano nei primi tre decenni dello stesso secolo (cfr. C. TRASELLI, *Note per la storia dei banchi in Sicilia nel XV secolo. II, I banchieri e i loro affari*, Palermo 1968, pp.101-128) ASP, *Archivio Trabia*, I, 686/II, ff.12-31 (2/10/1439); di Nicola Speciale, netino, anch'egli ufficiale finanziario e poi viceré nella prima età alfoncina, ASP, *Archivio Trabia*, I, 498, ff.75r-86r (7/12/1443), su cui v. E.I. MINEO, *Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia*, in ASSO, LXXIX(1983), pp.287-371 (in particolare pp.351-371). Inquadrabile in questa tipologia è la figura del messinese Nicola Castagna che però non lasciò una discendenza diretta, e che pertanto dettò un testamento meno significativo dei precedenti, v. P. CORRAO, *Un protagonista della politica siciliana fra Trecento e Quattrocento: Nicola Castagna di Messina*, in "Messana", n.s., 9(1991), pp.5-54 (in particolare, sul testamento del 1424, pp.33-36).

anche se con tempi più precoci. Se è vero cioè che l'assunzione di una disciplina dinastica poteva rappresentare uno strumento con cui i gruppi dirigenti corroboravano una condizione di preminenza e un'identità aristocratica più o meno recente, allora è possibile evitare un facile vizio di lettura, che spinge a interpretare l'emergenza di strategie agnatizie in chiave schematicamente evolutiva. Nel nostro caso l'esempio prezioso dei Crisafi e il ricorrere di situazioni nelle quali il privilegio di primogenitura non agisce (a favore di pratiche di divisione fra maschi) dicono che l'assunzione di una fisionomia *lignagère* da parte di famiglie di aristocrazia urbana deve intendersi come sperimentazione di una risorsa, non come un esito iscritto in ogni processo di nobilitazione. Spiegare il ricorso, sempre più frequente, a una risorsa di tale natura (incentrata – ripetiamo ancora – su un diverso trattamento delle aspettative femminili sull'eredità) significa, con ogni probabilità, insistere sul mutamento di scenario politico-istituzionale che si consuma tra l'ultimo decennio del XIV secolo e i primi del secolo successivo, e sulle opportunità non solo di promozione sociale che quel mutamento determina ma anche sulle dinamiche di gerarchizzazione e di polarizzazione cetuale sollecitate dalla formazione di un nuovo equilibrio politico. Invece, da un punto di vista più interno alle dinamiche familiari, andrà riconosciuto che orientarsi fra soluzioni diverse rispetto al problema della partecipazione alla gestione della ricchezza e alla questione delle pratiche matrimoniali doveva significare soprattutto oscillare fra diverse strategie di alleanza e di solidarietà: per capire bene le ragioni delle trasformazioni che alterano in profondità i meccanismi riproduttivi delle famiglie aristocratiche siciliane alla fine del Medioevo occorrerà guardare in quella direzione.